



Bollettino
Anno III - n. 1

Gennaio 2008

ISVAP

(Legge 12 agosto 1982, n.576 e successive modificazioni ed integrazioni)

ISVAP

(Legge 12 agosto 1982, n.576 e successive modificazioni ed integrazioni)

Bollettino
Anno III - n. 1

Gennaio 2008

Febbraio 2008

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

ISVAP
via del Quirinale, 21 • 00187 Roma
tel +39 06 421331 • fax +39 06 42133206
www.isvap.it

Indice

1.	PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE.....	1
1.1	REGOLAMENTI	3
	Regolamento n. 10 del 2 gennaio 2008 Regolamento concernente la procedura di accesso all'attività assicurativa e l'albo delle imprese di assicurazione di cui al Titolo II del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private.....	5
	Regolamento n. 11 del 3 gennaio 2008 Regolamento concernente la disciplina dell'attività peritale di cui al Titolo X (assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti), Capo VI (Disciplina dell'attività peritale), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private	32
	Regolamento n. 12 del 9 gennaio 2008 Regolamento concernente i requisiti del personale e le caratteristiche tecniche delle attrezzature per la gestione dei sinistri del ramo assistenza, ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private	43
1.2	PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE	49
	Provvedimento n. 2580 del 10 gennaio 2008 Compagnia di Firenze S.p.A. con sede in Firenze, in liquidazione coatta amministrativa. Nomina del presidente e di un componente del comitato di sorveglianza.	51
	Provvedimento n. 2581 del 21 gennaio 2008 Autorizzazione di ARIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma, all'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami danni di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.	52
	Provvedimento n. 2582 del 21 gennaio 2008 Autorizzazione a ISI Insurance S.p.A. con sede in Verona ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.	54
2.	ASSETTI PROPRIETARI	57
2.1	ART. 9 LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 20 E ARTT. 68 E 69 D.LGS. 9 SETTEMBRE 2005, N. 209 – AUTORIZZAZIONI ALL'ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI IN IMPRESE ASSICURATIVE (GENNAIO 2008)	59
3.	PARTECIPAZIONI ASSUNTE DALLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE.....	61
3.1	PUBBLICAZIONI, ORDINATE PER SOCIETÀ ASSICURATIVA DICHIARANTE, RELATIVE ALLE COMUNICAZIONI AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 20, COME SOSTITUITO DALL'ART. 114, COMMA 1, LETT. A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 MARZO 1995, N. 174. (GENNAIO 2008)	63
4.	PROVVEDIMENTI SANZIONATORI.....	71
4.1	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE: ORDINANZE	73
4.2	SANZIONI DISCIPLINARI: RADIAZIONI - INTERMEDIARI E PERITI	123

OMISSIS

5.	ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO.....	137
	5.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA.....	139
6.	PARERI RESI ALL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (ART. 20, COMMA 4, L. 287/90)	141
	Parere dell'11 gennaio 2008 Parere ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 287/90 in merito agli effetti concorrenziali sul mercato assicurativo a seguito dell'operazione di acquisizione del controllo esclusivo di Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A. da parte di IntesaSanPaolo S.p.A.	143
	Parere dell'11 gennaio 2008 Parere ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 287/90 - in merito agli effetti concorrenziali sul mercato assicurativo a seguito dell'operazione di acquisizione da parte della Banca Popolare dell'Alto Adige S.C.p.A. (di seguito BPAA) di n. 6 sportelli bancari di Veneto Banca, già ceduti a quest'ultima da IntesaSanPaolo S.p.A.	147
7.	ALTRE NOTIZIE.....	149
	7.1 MODIFICHE STATUTARIE	151
	Aumento di capitale sociale di Novara Vita S.p.A., con sede in Novara.	151
	Autorizzazione ad Assicurazioni Generali S.p.A. ad assumere partecipazioni di controllo ...	151
	Cambio della denominazione sociale e trasferimento della sede sociale di Novara Assicura S.p.A., con sede in Novara.....	151
	Cambio di denominazione sociale di BPV Vita S.p.A.	151
	Aumento del capitale sociale di BCC Vita S.p.A., con sede in Milano.....	152

7.2	TRASFERIMENTO DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO	152
	Comunicazione del trasferimento di portafoglio della Nissan Insurance Company (Europe) Limited alla Sompo Japan Insurance Company of Europe Limited entrambe ammesse ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi	152
	Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, della società Eagle Star European Life Assurance Company Ltd alla Eagle Star Life Assurance Company of Ireland Ltd, entrambe con sede in Irlanda	152
	Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, della società Coface Austria Kreditversicherung AG alla Coface Beteiligungen AG, entrambe con sede in Austria.....	153
7.3	VARIAZIONE AL CALENDARIO DELLE ADUNANZE DEL COLLEGIO DI GARANZIA SUI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI.....	153
7.4	TASSO DI INTERESSE GARANTIBILE NEI CONTRATTI RELATIVI AI RAMI VITA	154
	Determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione espressi in euro	154

1. PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE

1.1 REGOLAMENTI

Regolamento n. 10 del 2 gennaio 2008 (S.O. n. 34 alla G.U. n. 37 del 13 febbraio 2008)

Regolamento concernente la procedura di accesso all'attività assicurativa e l'albo delle imprese di assicurazione di cui al Titolo II del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni Private.

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e le successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e le successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

adotta il seguente:

REGOLAMENTO

INDICE

TITOLO I - Disposizioni di carattere generale

- Art. 1 (Fonti normative)
- Art. 2 (Definizioni)
- Art. 3 (Ambito di applicazione)

TITOLO II – Accesso all'esercizio dell'attività assicurativa da parte di imprese con sede legale nel territorio della Repubblica

Capo I – Procedura di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa

Sezione I – Istanza di autorizzazione

- Art. 4 (Presentazione dell'istanza di autorizzazione)
- Art. 5 (Requisiti di capitale o del fondo di garanzia)
- Art. 6 (Fondo a copertura delle spese di impianto)
- Art. 7 (Programma di attività)
- Art. 8 (Relazione tecnica)
- Art. 9 (Soggetti partecipanti al capitale)
- Art. 10 (Stretti legami)

Sezione II – Istanza di autorizzazione all'esercizio di specifici rami danni

- Art. 11 (Programma di attività per l'autorizzazione all'esercizio dei rami 10 e 12)
- Art. 12 (Programma di attività per l'autorizzazione all'esercizio dei rami 14 e 15)
- Art. 13 (Programma di attività per l'autorizzazione all'esercizio del ramo 17)
- Art. 14 (Programma di attività per l'autorizzazione all'esercizio del ramo 18)

Sezione III – Istruttoria e provvedimento finale

- Art. 15 (Attività istruttoria)
- Art. 16 (Provvedimento di autorizzazione)
- Art. 17 (Diniego dell'autorizzazione)

Capo II – Estensione dell'autorizzazione

- Art. 18 (Istanza di autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività)
- Art. 19 (Istruttoria)
- Art. 20 (Provvedimento di estensione)
- Art. 21 (Diniego dell'estensione)

Capo III – Abilitazione all'esercizio dell'attività assicurativa al di fuori del territorio della Repubblica italiana

Sezione I – Esercizio dell'attività nel territorio di altri Stati membri

- Art. 22 (Esercizio dell'attività in regime di stabilimento)
- Art. 23 (Estensione dell'abilitazione all'esercizio dell'attività in regime di stabilimento)
- Art. 24 (Esercizio dell'attività in regime di libertà di prestazione di servizi)
- Art. 25 (Estensione dell'abilitazione all'esercizio dell'attività in regime di libertà di prestazione di servizi)

Sezione II – Esercizio dell'attività nel territorio di Stati terzi

- Art. 26 (Esercizio dell'attività in regime di stabilimento e in regime di libertà prestazione di servizi)

Sezione III – Procedura di abilitazione

- Art. 27 (Procedura di abilitazione)

TITOLO III – Accesso all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa da parte di imprese con sede legale in uno Stato terzo

Capo I – Disposizioni generali

- Art. 28 (Istanza di autorizzazione)
- Art. 29 (Fondo di dotazione e mezzi finanziari a copertura delle spese di impianto)
- Art. 30 (Programma di attività e relazione tecnica)
- Art. 31 (Istanza di autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa)
- Art. 32 (Istruttoria e provvedimento di autorizzazione)

Art. 33 (Diniego dell'autorizzazione)

Capo II – Disposizioni particolari applicabili alle imprese con sede legale nella Confederazione Elvetica

Art. 34 (Requisiti di accesso)

TITOLO IV – Albo delle imprese

Capo I – Disciplina dell'albo delle imprese

- Art. 35 (Albo delle imprese)
- Art. 36 (Contenuto dell'albo)
- Art. 37 (Iscrizione di diritto nell'albo)
- Art. 38 (Variazioni e aggiornamento dell'albo)

Capo II – Elenchi in appendice all'albo delle imprese

- Art. 39 (Elenchi)
- Art. 40 (Contenuto degli elenchi)
- Art. 41 (Iscrizione negli elenchi)
- Art. 42 (Iscrizione di diritto negli elenchi)
- Art. 43 (Variazioni e aggiornamento degli elenchi)

TITOLO V – Disposizioni finali

- Art. 44 (Abrogazioni)
- Art. 45 (Disposizioni transitorie)
- Art. 46 (Pubblicazione)
- Art. 47 (Entrata in vigore)

Elenco degli allegati:

- A Documentazione per la verifica dei requisiti degli esponenti aziendali
- B.1 Documentazione riguardante i requisiti di onorabilità dei soggetti che detengono, direttamente o indirettamente, il controllo dell'impresa o una partecipazione superiore al cinque per cento
- B.2 Documentazione per la verifica della sana e prudente gestione dei soggetti che detengono, direttamente o indirettamente, il controllo dell'impresa o una partecipazione superiore al cinque per cento
- B.3 Documentazione riguardante gli stretti legami

TITOLO I

Disposizioni di carattere generale

Art. 1

(Fonti normative)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 14, comma 1, lettera c) e comma 5, 15, comma 4, 28, commi 5 e 6 e 349, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) “albo delle imprese”: l'albo nel quale sono iscritte le imprese autorizzate dall'ISVAP all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel territorio della Repubblica;
 - b) “alta Direzione”: l'amministratore delegato, il direttore generale, nonché l'alta dirigenza che svolge compiti di sovrintendenza gestionale;
 - c) “attività in regime di libertà di prestazione di servizi”: l'attività che un'impresa di assicurazione svolge, da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro, assumendo obbligazioni con contraenti aventi il domicilio, o, se persone giuridiche, la sede in un altro Stato membro, ovvero assumendo rischi da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui sono ubicati i rischi stessi;
 - d) “attività in regime di stabilimento”: l'attività che un'impresa di assicurazione svolge, da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro, assumendo obbligazioni con contraenti aventi il domicilio, o, se persone giuridiche, la sede in un altro Stato membro, ovvero assumendo rischi da uno stabilimento situato nel territorio dello stesso Stato membro in cui sono ubicati i rischi;
 - e) “decreto”: decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private;
 - f) “impresa di assicurazione”: l'impresa autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta;
 - g) “impresa di riassicurazione”: l'impresa autorizzata all'esercizio della sola riassicurazione, diversa da una impresa di assicurazione o da una impresa di assicurazione extracomunitaria, la cui attività principale consiste nell'accettare i rischi ceduti da una impresa di assicurazione, da una impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, o da altre imprese di riassicurazione;
 - h) “ISVAP” o “Autorità”: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
 - i) “organo amministrativo”: il consiglio di amministrazione o, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all'articolo 2409 octies del codice civile, il consiglio di gestione, per le imprese con sede legale in Stati terzi, l'organo sociale corrispondente;
 - j) “particolari mutue assicuratrici”: le società di mutua assicurazione di cui all'articolo 52 del decreto costituite ai sensi dell'articolo 2546 del codice civile;
 - k) “partecipazioni rilevanti”: le partecipazioni che comportano il controllo dell'impresa di assicurazione e le partecipazioni individuate dall'ISVAP con regolamento, in conformità ai principi stabiliti nel regolamento adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico;
 - l) “quota di garanzia”: la quota del margine di solvibilità come determinata ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209;
 - m) “rappresentante per la gestione dei sinistri”: il rappresentante nominato dalle imprese esercenti l'attività assicurativa in un altro Stato membro in regime di libera prestazione

- di servizi, residente o stabilito nel proprio territorio e dotato dei poteri indicati nell'articolo 12 bis, paragrafo 4, della direttiva 88/357/CEE;
- n) "sede secondaria o succursale": una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un'impresa di assicurazione e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attività assicurativa;
 - o) "Stato di origine": lo Stato in cui è situata la sede legale dell'impresa che assume l'obbligazione o il rischio;
 - p) "Stato membro": uno Stato membro dell'Unione europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, come tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea;
 - q) "Stato membro di prestazione di servizi": lo Stato membro dell'obbligazione o in cui è ubicato il rischio, quando l'obbligazione o il rischio è assunto da uno stabilimento situato in altro Stato membro;
 - r) "Stato membro di stabilimento": lo Stato membro in cui è situato lo stabilimento dal quale l'impresa opera;
 - s) "Stato terzo": uno Stato che non è membro dell'Unione europea o non è aderente allo Spazio economico europeo;
 - t) "stretti legami": il rapporto tra due o più persone fisiche o giuridiche nei casi in cui sussiste:
 - 1) un legame di controllo ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209;
 - 2) una partecipazione, detenuta direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona, almeno pari al dieci per cento del capitale o dei diritti di voto, ovvero una partecipazione che, pur restando al di sotto di tale limite, dà comunque la possibilità di esercitare un'influenza notevole ancorché non dominante;
 - 3) un legame in base al quale le stesse persone sono sottoposte al controllo del medesimo soggetto, o comunque sono sottoposte a direzione unitaria in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, oppure quando gli organi di amministrazione sono composti in maggioranza dalle medesime persone, oppure quando esistono legami importanti e durevoli di riassicurazione;
 - 4) un rapporto di carattere tecnico, organizzativo giuridico e familiare che possa influire in misura rilevante sulla gestione dell'impresa;
 - u) "Ufficio nazionale di assicurazione": l'organizzazione professionale che è costituita, conformemente alla raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei trasporti interni della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e che raggruppa imprese di assicurazione che hanno ottenuto in uno Stato l'autorizzazione ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli.
2. La numerazione dei rami vita e danni richiamati nel presente Regolamento è riferita alla classificazione di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, del decreto.

Art. 3

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento disciplina:
 - a) le procedure di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa delle imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica e delle imprese aventi

- sede legale in uno Stato terzo che intendono operare nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento;
- b) l'abilitazione delle imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica ad esercitare l'attività assicurativa in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi nel territorio di altri Stati membri o di Stati terzi;
 - c) l'istituzione e il funzionamento dell'albo delle imprese.

TITOLO II

Accesso all'esercizio dell'attività assicurativa da parte di imprese con sede legale nel territorio della Repubblica

Capo I

Procedura di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa

Sezione I

Istanza di autorizzazione

Art. 4

(Presentazione dell'istanza di autorizzazione)

1. L'impresa che intende esercitare l'attività assicurativa e riassicurativa nel territorio della Repubblica presenta all'ISVAP istanza di autorizzazione.
2. All'istanza sono allegati:
 - a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto sociale contenente le indicazioni relative ai limiti dell'oggetto sociale in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto. Lo statuto dell'impresa che intende esercitare congiuntamente i rami vita e i rami danni 1 e 2 reca l'indicazione della parte del capitale sociale o del fondo di garanzia, nonché delle riserve patrimoniali destinate rispettivamente alla gestione vita e alla gestione danni, secondo quanto previsto dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 348, comma 2, del decreto;
 - b) documentazione comprovante l'avvenuto versamento del capitale sociale o del fondo di garanzia adeguato alle previsioni formulate nel programma di attività di cui all'articolo 7 e, comunque, non inferiore alla misura minima prevista dall'articolo 5;
 - c) documentazione comprovante l'ammontare dei mezzi finanziari disponibili a copertura delle spese di impianto, secondo quanto indicato nell'articolo 6;
 - d) elenco dei componenti degli organi sociali, con indicazione del sistema e del contenuto delle deleghe dell'organo amministrativo e dell'Alta direzione;
 - e) documentazione necessaria ai fini della verifica dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza delle persone alle quali sono attribuite funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo, ai sensi dell'articolo 76 del decreto e delle relative disposizioni di attuazione;
 - f) relazione sulla struttura organizzativa, comprensiva dell'organigramma aziendale e della descrizione delle funzioni attribuite alle singole unità aziendali ed ai relativi

- responsabili;
- g) programma di attività contenente le informazioni indicate nell'articolo 7 ed ogni altro elemento utile ad illustrare compiutamente le caratteristiche operative della impresa;
 - h) relazione tecnica di cui all'articolo 8;
 - i) elenco dei soggetti che partecipano direttamente o indirettamente al capitale dell'impresa, con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali; per le partecipazioni indirette è specificato il soggetto tramite il quale è detenuta la partecipazione, ai sensi dell'articolo 73 del decreto;
 - j) documentazione di cui all'articolo 9 relativa ai soggetti partecipanti al capitale;
 - k) documentazione necessaria ai fini della verifica dell'insussistenza di fattispecie di stretti legami, secondo quanto indicato nell'articolo 10.
3. L'impresa che intende esercitare anche l'attività riassicurativa può chiedere l'autorizzazione esclusivamente per i rami per i quali richiede l'autorizzazione ad esercitare l'attività assicurativa.
4. Non sono tenuti a comprovare il possesso dei requisiti di onorabilità di cui alla lettera e) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo presso imprese di assicurazione o di riassicurazione.
5. Con riguardo alla documentazione di cui al comma 1, lettera e) fino all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'articolo 76 del decreto, si applica quanto previsto dall'articolo 45, comma 1.

Art. 5

(Requisiti di capitale o del fondo di garanzia)

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'ammontare minimo iniziale del capitale sociale o del fondo di garanzia è stabilito in misura non inferiore a:
- a) 5 milioni di euro, per l'esercizio di uno dei rami vita I, II, III, IV, V e VI;
 - b) 5 milioni di euro, per l'esercizio dei rami danni 10, 11, 12, 13, 14 e 15;
 - c) 2,5 milioni di euro, per l'esercizio dei rami danni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 e 18;
 - d) 1,5 milioni di euro, per l'esercizio dei rami danni 9 e 17;
 - e) 7,5 milioni di euro, per l'esercizio congiunto dei rami vita e dei rami danni 1 e 2. Di tale importo, 5 milioni di euro sono destinati alla gestione dei rami vita e 2,5 milioni di euro alla gestione dei rami danni 1 e 2.
2. Se l'autorizzazione riguarda più rami di assicurazione, per la determinazione dell'importo minimo del capitale iniziale o del fondo di garanzia, si ha riguardo al solo ramo per il quale, ai sensi del comma 1, è richiesta la misura più elevata.

Art. 6

(Fondo a copertura delle spese di impianto)

1. L'impresa, in aggiunta al capitale sociale o al fondo di garanzia di cui all'articolo 5, deve disporre di mezzi finanziari adeguati alla copertura delle spese di impianto, relative alla costituzione dei servizi amministrativi e tecnici, centrali e periferici, e per l'organizzazione aziendale e produttiva, come risultanti dal programma di attività.

2. I mezzi di cui al comma 1 confluiscono in un fondo patrimoniale specificamente destinato alle finalità indicate al medesimo comma, che non può essere computato ai fini del margine di solvibilità disponibile.
3. Il fondo deve restare integro nel periodo intercorrente tra la presentazione dell'istanza ed il rilascio dell'autorizzazione. I soci effettuano ulteriori versamenti commisurati alle spese eventualmente sostenute dall'impresa in tale periodo, qualora non coperte dai redditi derivanti dalle attività patrimoniali.
4. Decorso un triennio dal rilascio dell'autorizzazione le disponibilità residue del fondo sono imputabili, con le dovute procedure, a capitale sociale.

Art. 7

(Programma di attività)

1. Il programma di attività, approvato dall'organo amministrativo, illustra con riferimento al primo triennio:
 - a) per ciascun ramo per cui viene richiesta l'autorizzazione, le obbligazioni ed i rischi che l'impresa intende assumere;
 - b) gli elementi patrimoniali che costituiscono il capitale sociale o il fondo di garanzia;
 - c) le previsioni relative alle spese di impianto dei servizi amministrativi e tecnici, centrali e periferici, e dell'organizzazione agenziale e produttiva;
 - d) i criteri che l'impresa intende seguire per la riassicurazione dei rischi assunti e il piano di riassicurazione, a cui vanno allegate le bozze dei trattati di riassicurazione e le lettere di impegno dei riassicuratori a sottoscriverli;
 - e) la struttura della rete di vendita e le modalità operative della distribuzione, in conformità al Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006;
 - f) le procedure di assunzione e di valutazione dei rischi da sottoscrivere;
 - g) le procedure di emissione delle polizze e di incasso dei premi. In caso di vendita tramite sportelli bancari, sono indicati anche gli aspetti organizzativi ed informatici e i presidi tesi a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati, escludendo la possibilità di modifiche da parte dell'operatore bancario;
 - h) la struttura liquidativa, direzionale e periferica;
 - i) le procedure di liquidazione dei sinistri e delle somme da pagare;
 - j) le procedure di controllo interno e di gestione dei rischi che l'impresa intende adottare;
 - k) l'assetto e la composizione delle funzioni di revisione interna, di *risk management* e di *compliance*;
 - l) le procedure per il rispetto della normativa antiriciclaggio di cui alla legge del 5 luglio 1991, n. 197;
 - m) per ciascun soggetto terzo a cui l'impresa intende esternalizzare proprie attività, le indicazioni richieste dal Regolamento ISVAP di attuazione degli articoli 87 e 191, comma 1, lettera c) del decreto in materia di adeguatezza del sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi delle imprese e dei gruppi assicurativi.
2. Il programma contiene, oltre a quanto previsto al comma 1, con riferimento al primo triennio:
 - a) la prevedibile situazione di tesoreria;
 - b) le previsioni relative ai mezzi finanziari necessari per la copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità, tenendo conto che i mezzi finanziari a copertura

del margine di solvibilità devono essere tali da garantire almeno la copertura della quota di garanzia;

- c) le previsioni relative all'ammontare dei premi, coerenti con le possibilità operative offerte dal mercato;
- d) le previsioni relative alle spese di gestione, diverse dalle spese di impianto e, in particolare, quelle relative alle spese generali correnti e all'ammontare delle provvigioni riconosciute alle reti di vendita;
- e) le previsioni relative all'ammontare delle prestazioni dovute per i rami vita e all'ammontare dei sinistri da pagare per i rami danni, comprese le spese di liquidazione, da iscrivere a riserva;
- f) il dettaglio delle previsioni dei costi e dei ricavi riferibili a ciascun ramo, tenuto conto delle operazioni di assicurazione, delle operazioni di riassicurazione passiva e delle operazioni di riassicurazione attiva, se l'impresa intende essere autorizzata anche all'esercizio di quest'ultima.

Le previsioni sono rappresentate utilizzando i modelli di bilancio (stato patrimoniale, conto economico, prospetto delle attività a copertura delle riserve tecniche, prospetto del margine di solvibilità) e la modulistica di vigilanza (conti tecnici di ramo) previsti dalla vigente normativa.

- 3. Il programma di attività dell'impresa che presenta istanza di autorizzazione all'esercizio dell'attività nei rami danni 10, 12, 14, 15, 17 e 18 è integrato dalle informazioni e dalla documentazione previsti dalla Sezione II del presente Capo.
- 4. L'impresa che richiede l'autorizzazione all'esercizio congiunto dei rami vita e dei rami danni 1 e 2, fornisce le informazioni richiamate per il programma di attività e la relazione tecnica in maniera distinta per le due gestioni.
- 5. Nel caso in cui l'impresa richieda l'autorizzazione anche all'esercizio dell'attività riassicurativa, il programma di attività illustra la natura dei rischi che l'impresa si propone di garantire, il tipo di accordi di riassicurazione che l'impresa intende concludere con le imprese cedenti, la politica di retrocessione, nonché i dati di cui al comma 2 riferiti all'attività riassicurativa.

Art. 8

(Relazione tecnica)

- 1. La relazione tecnica contiene l'esposizione dei criteri in base ai quali il programma di attività è stato redatto e sono state determinate le previsioni relative ai ricavi, ai costi ed ai flussi di tesoreria.
- 2. La relazione tecnica è sottoscritta da un attuario iscritto all'albo professionale.
- 3. La relazione tecnica delle imprese che presentano istanza di autorizzazione all'esercizio dell'attività nei rami danni 10 e 12, è integrato dalle informazioni previste dalla Sezione II del presente Capo.

Art. 9

(Soggetti partecipanti al capitale)

1. L'impresa, unitamente all'istanza di autorizzazione di cui all'articolo 4, trasmette all'ISVAP la documentazione necessaria alla verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità in capo ai soggetti che detengono, direttamente o indirettamente, il controllo o una partecipazione rilevante nell'impresa, secondo quanto previsto dall'articolo 77 del decreto e dal relativo regolamento di attuazione del Ministro dello Sviluppo Economico, nonché della sussistenza dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione all'acquisizione del controllo o della partecipazione, secondo quanto previsto dall'articolo 68 del decreto e dalle relative disposizioni di attuazione.
2. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 si applica quanto disposto dall'articolo 45, commi 2 e 3.
3. Ai fini dell'esercizio dei controlli sui soggetti partecipanti al capitale, l'ISVAP può richiedere ulteriori dati, informazioni e documenti all'impresa e agli stessi soggetti.

Art. 10

(Stretti legami)

1. L'impresa, al fine di consentire all'ISVAP l'individuazione delle fattispecie di stretti legami tra la stessa o i soggetti del gruppo di appartenenza ed altri soggetti, che possono recare ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza, allega all'istanza di autorizzazione la documentazione di cui all'allegato B.3 al Regolamento. L'impresa non è tenuta a trasmettere tale documentazione se la stessa è stata già inviata nell'ambito delle verifiche di cui all'articolo 9.
2. In relazione alle verifiche da effettuare ai fini della valutazione delle fattispecie di stretti legami, l'ISVAP può richiedere ulteriori dati, informazioni e documenti all'impresa ed agli altri soggetti interessati dalle verifiche stesse.

Sezione II

Istanza di autorizzazione all'esercizio di specifici rami danni

Art. 11

(Programma di attività per l'autorizzazione all'esercizio dei rami 10 e 12)

1. L'impresa che richiede l'autorizzazione all'esercizio dei rami 10 e 12 allega al programma di attività:
 - a) le condizioni generali e speciali di contratto;
 - b) la nota informativa redatta ai sensi dell'articolo 185 del decreto e delle relative disposizioni di attuazione;
 - c) l'elenco dei mandatari per la liquidazione dei sinistri da designare nei singoli Stati membri;

- d) la documentazione attestante il rispetto dell'articolo 131, comma 1, del decreto in ordine all'allestimento del sito Internet.
2. L'impresa che richiede l'autorizzazione per i rami 10 e 12 indica nella relazione tecnica di cui all'articolo 8 le previsioni relative all'ammontare dei sinistri da pagare e da iscrivere a riserva, comprese le spese di liquidazione, tenendo conto della frequenza media e del costo medio dei sinistri.

Art. 12

(Programma di attività per l'autorizzazione all'esercizio dei rami 14 e 15)

1. L'impresa che richiede l'autorizzazione all'esercizio dei rami 14 o 15 allega al programma di attività:
 - a) una relazione sulla struttura e sulle procedure che regolano le istruttorie tecnico-informative, finalizzate ad evidenziare la natura e la caratteristica dei rischi da garantire nonché a valutare l'assicurando e la solidità patrimoniale, finanziaria ed economica e l'affidabilità dei debitori, in modo da poter determinare i limiti di affidamento, le caratteristiche tecniche del contratto ed il costo della garanzia;
 - b) una relazione illustrativa delle procedure di affidamento, di emissione dei contratti nonché di gestione delle polizze, dei sinistri e dei recuperi e delle procedure di conservazione della documentazione;
 - c) documentazione dalla quale risulti il livello di specializzazione del personale incaricato della gestione del ramo.

Art. 13

(Programma di attività per l'autorizzazione all'esercizio del ramo 17)

1. L'impresa che richiede l'autorizzazione all'esercizio del ramo 17 indica nel programma di attività quale, tra le modalità di cui all'articolo 164, comma 2, del decreto, intende adottare per la gestione dei sinistri e per la relativa attività di consulenza.
2. Se l'impresa intende avvalersi della facoltà di cui all'articolo 164, comma 2, lettera a), del decreto, illustra nel programma di attività le procedure idonee a garantire l'indipendenza del personale incaricato della gestione dei sinistri e della relativa attività di consulenza, evitando che lo stesso svolga le medesime attività in altri rami danni esercitati dall'impresa o da altre imprese con le quali intercorrono legami finanziari, commerciali o amministrativi.
3. Se l'impresa intende avvalersi della facoltà di cui all'articolo 164, comma 2, lettera b), del decreto, allega al programma di attività gli accordi, o le bozze di accordi, che conferiscono ad altra impresa l'incarico di provvedere alla gestione dei sinistri del ramo ed alla relativa consulenza. Fermo restando quanto disposto dal Regolamento ISVAP di attuazione degli articoli 87 e 191, comma 1, lettera c) del decreto in materia di adeguatezza del sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi delle imprese e dei gruppi assicurativi, gli accordi prevedono l'impegno dell'impresa incaricata a:
 - a) trasmettere l'elenco del personale preposto all'attività di gestione dei sinistri e a quella di consulenza;
 - b) curare fino ad esaurimento, anche in caso di cessazione per qualsiasi causa dell'accordo, la gestione dei sinistri in corso.

Art. 14

(Programma di attività per l'autorizzazione all'esercizio del ramo 18)

1. L'impresa che richiede l'autorizzazione all'esercizio del ramo 18 descrive nel programma di attività la struttura organizzativa nonché le modalità operative che intende adottare per adempiere agli obblighi derivanti dall'esercizio del ramo, allegando idonea documentazione. La struttura organizzativa, interna od esterna, cui è affidata l'attività di gestione dei sinistri che richiedono l'erogazione di prestazioni in natura è organizzata in modo tale da soddisfare i requisiti determinati ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del decreto e delle relative disposizioni di attuazione.
2. L'impresa non dotata di attrezzature e di personale propri per l'erogazione delle prestazioni di assistenza in natura, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, dimostra di poter disporre dei mezzi e degli operatori di una o più strutture organizzative, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, appartenenti a società terza non esercente l'attività assicurativa o ad altra impresa di assicurazione. A tal fine allega all'istanza di autorizzazione:
 - a) nel caso di struttura di società terza o di altra impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 18, copia dell'accordo con il quale è conferito a tale società o impresa, proprietaria della struttura, l'incarico di provvedere alla gestione dei sinistri del ramo;
 - b) nel caso di struttura di altra impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 18 e dell'attività riassicurativa, bozza del trattato di riassicurazione obbligatoria in quota stipulato con tale impresa e copia del collegato accordo di conferimento al riassicuratore dell'incarico di trattazione dei sinistri del ramo. Il trattato di riassicurazione può prevedere una cessione massima del 90 per cento dei premi e dei sinistri del ramo.
3. Fermo restando quanto disposto dal Regolamento ISVAP di attuazione degli articoli 87 e 191, comma 1, lettera c) del decreto in materia di adeguatezza del sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi delle imprese e dei gruppi assicurativi, l'accordo di cui al comma 2, lettera a), stipulato con la società non esercente attività assicurativa prevede l'impegno della stessa a:
 - a) consentire il controllo da parte dell'ISVAP anche per quanto concerne la sua rete di collaboratori indipendenti;
 - b) comunicare all'ISVAP l'eventuale assunzione di nuovi obblighi di prestazione di servizi verso altri soggetti.

Sezione III

Istruttoria e provvedimento finale

Art. 15

(Attività istruttoria)

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'ISVAP verifica, sulla base della documentazione prodotta dall'impresa, la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 14 del decreto e al presente Capo.

2. Tempestivamente, e comunque non oltre il termine previsto dal Regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006, l'ISVAP comunica all'impresa l'avvio del procedimento.
3. Nel caso in cui l'istanza risulti incompleta per assenza di uno o più dei documenti o delle informazioni indicati all'articolo 4, ovvero risulti irregolare, l'ISVAP ne dà comunicazione all'impresa tempestivamente, e comunque non oltre il termine previsto dal Regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006, indicando le cause dell'incompletezza o dell'irregolarità. In tali casi, il termine del procedimento decorre nuovamente dalla data del completamento o della regolarizzazione dell'istanza.
4. Ai fini dello svolgimento dell'istruttoria, l'ISVAP può richiedere all'impresa istante informazioni e chiarimenti ad integrazione della documentazione prevista dal presente Regolamento. In tali casi il termine per la conclusione del procedimento è sospeso fino al ricevimento delle informazioni e della documentazione richiesta. L'ISVAP comunica all'impresa la sospensione del termine per provvedere.
5. Ai fini dello svolgimento dell'istruttoria, l'ISVAP può richiedere ad Autorità nazionali od estere elementi informativi, documentazione, valutazioni o pareri, in particolare quando il procedimento di autorizzazione include verifiche nei confronti di soggetti vigilati da tali Autorità. In questo caso, il termine per la conclusione del procedimento è sospeso sino alla data del ricevimento di quanto richiesto.
6. Nelle ipotesi di cui all'articolo 203 del decreto, l'ISVAP consulta in via preliminare le Autorità competenti degli altri Stati membri in merito al rilascio delle autorizzazioni. In tali casi, il termine per la conclusione del procedimento è sospeso sino alla data di acquisizione del parere delle Autorità consultate.
7. Nei casi previsti dai commi 5 e 6, l'ISVAP comunica all'impresa la sospensione e la riapertura del termine per provvedere.
8. Trascorsi novanta giorni senza che l'impresa abbia prodotto la documentazione integrativa richiesta ai sensi dei commi 3 e 4, l'istanza di autorizzazione si intende decaduta. L'ISVAP ne dà comunicazione all'impresa istante.
9. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le previsioni del Regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006.

Art. 16

(Provvedimento di autorizzazione)

1. In caso di esito positivo dell'istruttoria, l'ISVAP emana il provvedimento di autorizzazione entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza fatte le salve le ipotesi di interruzione e di sospensione di cui all'articolo 15 e trasmette il provvedimento all'impresa istante.
2. L'impresa invia all'ISVAP il certificato attestante l'iscrizione nel registro delle imprese.
3. L'ISVAP, preso atto dell'adempimento di cui al comma 2, iscrive l'impresa nell'albo di cui all'articolo 35, dandone comunicazione all'impresa e pubblica il provvedimento di autorizzazione nel Bollettino e nel proprio sito internet.
4. L'impresa può avviare l'attività dal momento in cui è iscritta nell'albo delle imprese.

Art. 17

(Diniego dell'autorizzazione)

1. In caso di insussistenza delle condizioni di cui all'articolo 14 del decreto e di cui al presente Capo, l'ISVAP, prima della formale adozione del relativo provvedimento, comunica all'impresa interessata i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, invitandola a fornire eventuali dati o documenti utili ad evitare il rigetto.
2. Entro il termine indicato dall'ISVAP, comunque non inferiore a dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'impresa interessata può presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documentazione di supporto.
3. La comunicazione di cui al comma 1 sospende il termine per la conclusione del procedimento, che inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni.
4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, o nel caso in cui permangano i presupposti per il diniego dell'autorizzazione, l'ISVAP emana il provvedimento di rigetto definitivo dell'istanza dando conto delle relative motivazioni.
5. L'ISVAP comunica all'impresa istante il provvedimento di diniego dell'autorizzazione.

Capo II

Estensione dell'autorizzazione

Art. 18

(Istanza di autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività)

1. L'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in uno o più rami vita o danni, che intende estendere l'attività ad altri rami o rischi rientranti nei rami per i quali è stata autorizzata in via limitata, presenta all'ISVAP istanza di estensione dell'autorizzazione. A tal fine allega documentazione idonea a dimostrare che:
 - a) è stato interamente versato il capitale sociale o il fondo di garanzia minimo previsto per l'esercizio dei nuovi rami;
 - b) è in regola con le disposizioni relative alle riserve tecniche, al margine di solvibilità individuale ed alla quota di garanzia, nonché al margine di solvibilità corretto, se l'impresa è soggetta al relativo calcolo. Se per l'esercizio dei nuovi rami è richiesta una quota di garanzia più elevata di quella posseduta, l'impresa deve dimostrare altresì di disporre di tale quota minima;
 - c) dispone del fondo a copertura delle spese di impianto di cui all'articolo 6, adeguato in funzione dei nuovi rami o rischi oggetto dell'estensione se l'esercizio di tali rami o rischi comporta spese di impianto ulteriori.
2. L'impresa, in aggiunta alla documentazione di cui al comma 1, trasmette copia dello statuto, dal quale risulti l'inclusione nell'oggetto sociale dell'esercizio dei rami vita o dei

rami danni oggetto dell'estensione, ivi compresa l'eventuale attività di riassicurazione. Se l'estensione dell'attività determina l'esercizio congiunto dei rami vita e dei rami danni 1 e 2, lo statuto indica la parte del capitale sociale o del fondo di garanzia nonché delle riserve patrimoniali destinate rispettivamente alla gestione vita e alla gestione danni, secondo quanto previsto dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 348, comma 2, del decreto.

3. L'istanza di autorizzazione è corredata del programma di attività di cui all'articolo 7, concernente l'attività oggetto di estensione, nonché della relazione tecnica di cui all'articolo 8. In caso di estensione dell'esercizio dell'attività nei rami 10, 12, 14, 15, 17 e 18, il programma di attività è integrato dalle informazioni e dalla documentazione previsti dal Capo I, Sezione II, del presente Titolo.

Art. 19

(Istruttoria)

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad estendere l'attività, l'ISVAP verifica, sulla base della documentazione prodotta dall'impresa, la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 15 del decreto e di cui al Titolo II, Capo II del presente Regolamento.
2. Al procedimento di estensione si applica quanto previsto dall'articolo 15, commi da 2 a 9.

Art. 20

(Provvedimento di estensione)

1. In caso di esito positivo dell'istruttoria, l'ISVAP emana il provvedimento di estensione dell'autorizzazione entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, fatte salve le ipotesi di interruzione e di sospensione di cui all'articolo 19, comma 2.
2. L'ISVAP trasmette all'impresa istante il provvedimento di estensione dell'autorizzazione, provvede all'aggiornamento dell'albo di cui all'articolo 35, dandone comunicazione all'impresa, e pubblica il provvedimento di autorizzazione nel Bollettino e nel proprio sito internet.
3. L'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa a nuovi rami o rischi, può avviare la nuova attività a decorrere dal momento in cui l'autorizzazione all'estensione viene annotata nell'albo delle imprese.

Art. 21

(Diniego dell'estensione)

1. In caso di insussistenza delle condizioni di cui all'articolo 15 del decreto e di cui al presente Capo, si applicano le disposizioni dell'articolo 17.

Capo III

Abilitazione all'esercizio dell'attività assicurativa al di fuori del territorio della Repubblica italiana

Sezione I

Esercizio dell'attività nel territorio di altri Stati membri-

Art. 22

(Esercizio dell'attività in regime di stabilimento)

1. L'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica che intende istituire una sede secondaria in un altro Stato membro ne dà preventiva comunicazione all'ISVAP ai sensi dell'articolo 16 del decreto, indicando lo Stato, o gli Stati, in cui intende esercitare l'attività. A tal fine allega alla comunicazione:
 - a) una relazione che illustra:
 - 1) le motivazioni dell'operazione;
 - 2) gli obiettivi che intende conseguire con la creazione della sede secondaria;
 - b) un programma di attività contenente le seguenti informazioni:
 - 1) i rischi e le obbligazioni che intende assumere;
 - 2) la struttura organizzativa della sede secondaria con indicazione della denominazione e dell'indirizzo della sede, del personale che intende impiegare e dei costi di impianto e di gestione;
 - 3) le previsioni triennali relative ai costi e ai ricavi riferibili a ciascun ramo che intende esercitare;
 - 4) la situazione previsionale del margine di solvibilità;
 - 5) la struttura della rete di vendita di cui intende avvalersi;
 - 6) le procedure di liquidazione dei sinistri e delle somme da pagare;
 - c) la documentazione comprovante la nomina di un rappresentante generale avente domicilio allo stesso indirizzo della sede secondaria;
 - d) la copia del mandato conferito al rappresentante generale conforme a quanto previsto dall'articolo 16, comma 3, del decreto;
 - e) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità in capo al rappresentante generale o, se diverso, della persona preposta alla gestione effettiva, individuati ai sensi dell'articolo 76 del decreto e delle relative disposizioni di attuazione.
2. Con riguardo alla documentazione di cui al comma 1, lettera e), fino all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'articolo 76 del decreto, si applica quanto previsto dall'articolo 45, comma 1, lettera a).
3. L'impresa che intende esercitare il ramo 10, esclusa la responsabilità del vettore, allega alla comunicazione di cui al comma 1 anche una dichiarazione dalla quale risulta che essa è divenuta membro dell'Ufficio nazionale di assicurazione e del Fondo nazionale di garanzia dello Stato della sede secondaria.
4. L'impresa che intende esercitare il ramo 17 indica anche la modalità di gestione di sinistri scelta tra quelle previste dall'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 87/344/CEE.

5. L'impresa che intende esercitare il ramo 18 fornisce indicazioni sul personale e sulle attrezzature di cui intende avvalersi e sulle modalità operative da adottare per l'esercizio del ramo.
6. La documentazione indicata al comma 1, lettere a), b), c) e d), nonché quella richiamata nei commi 3, 4 e 5 è trasmessa anche nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui l'impresa intende operare o in lingua inglese.
7. L'impresa che intende modificare il contenuto della comunicazione di cui al comma 1 informa preventivamente l'ISVAP ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17, comma 5 del decreto.

Art. 23

(Estensione dell'abilitazione all'esercizio dell'attività in regime di stabilimento)

1. L'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica che intende estendere l'attività della propria sede secondaria in un altro Stato membro a rami e rischi non oggetto della prima abilitazione invia all'ISVAP, con riguardo ai rami e ai rischi oggetto di estensione, apposita comunicazione recante le informazioni e la documentazione di cui all'articolo 22.
2. L'impresa che intende modificare il contenuto della comunicazione di cui al comma 1 informa preventivamente l'ISVAP ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto.

Art. 24

(Esercizio dell'attività in regime di libertà di prestazione di servizi)

1. L'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica che intende operare in regime di libertà di prestazione di servizi in un altro Stato membro ne dà preventiva comunicazione all'ISVAP ai sensi dell'articolo 18 del decreto, allegando alla comunicazione un programma di attività contenente le seguenti informazioni:
 - a) gli Stati membri in cui intende svolgere l'attività;
 - b) la denominazione e indirizzo degli stabilimenti situati negli Stati membri dai quali intende esercitare l'attività di libera prestazione di servizi se tale attività non viene svolta direttamente dalla sede legale dell'impresa;
 - c) la natura dei rischi e delle obbligazioni che intende assumere;
 - d) le previsioni triennali relative ai costi e ai ricavi riferibili a ciascun ramo in cui intende operare;
 - e) la rete di vendita di cui intende avvalersi.
2. L'impresa che intende esercitare il ramo 10, esclusa la responsabilità del vettore, indica, nella comunicazione di cui al comma 1, il nominativo e l'indirizzo del rappresentante per la gestione dei sinistri, allegando una dichiarazione dalla quale risulta che l'impresa è divenuta membro dell'Ufficio nazionale di assicurazione e del Fondo nazionale di garanzia dello Stato membro in cui viene effettuata la prestazione di servizi.

3. L'impresa che intende esercitare il ramo 17 indica anche la modalità di gestione di sinistri scelta tra quelle previste dall'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 87/344/CEE.
4. L'impresa che intende esercitare il ramo 18 fornisce indicazioni sul personale, sulle attrezzature e sulle modalità operative di cui intende avvalersi per l'esercizio del ramo.
5. La documentazione di cui al presente articolo è trasmessa anche nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui la società intende operare o in lingua inglese.
6. L'impresa che intende modificare il contenuto della comunicazione informa preventivamente l'ISVAP ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, comma 5, del decreto.

Art. 25

(Estensione dell'abilitazione all'esercizio dell'attività in regime di libertà di prestazione di servizi)

1. L'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica che intende estendere l'attività in regime di libertà di prestazione di servizi in un altro Stato membro a rami o a rischi non oggetto della prima abilitazione invia, con riguardo ai rami e ai rischi oggetto di estensione, apposita comunicazione recante le informazioni di cui all'articolo 24.
2. L'impresa che intende modificare il contenuto della comunicazione di cui al comma 1 informa preventivamente l'ISVAP ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, comma 5, del decreto.

Sezione II

Esercizio dell'attività nel territorio di Stati terzi

Art. 26

(Esercizio dell'attività in regime di stabilimento e in regime di libertà di prestazione di servizi)

1. L'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica che intende istituire una sede secondaria o operare in regime di libertà di prestazione di servizi in uno Stato terzo ne dà preventiva comunicazione all'ISVAP, indicando lo Stato, o gli Stati, in cui intende esercitare l'attività.
2. L'impresa allega alla comunicazione un programma di attività contenente le seguenti informazioni:
 - a) l'indirizzo della sede secondaria, se intende svolgere l'attività in regime di stabilimento;
 - b) il nominativo della persona che intende proporre alla direzione della sede secondaria;
 - c) la struttura organizzativa della sede secondaria, con evidenza del numero degli addetti e delle spese di impianto da sostenere nei primi tre esercizi;
 - d) la natura dei rischi e delle obbligazioni che intende assumere;
 - e) relativamente ai primi tre esercizi, le previsioni relative all'ammontare del gettito dei

- premi, delle provvigioni da corrispondere e dell'ammontare dei sinistri da pagare o delle prestazioni dovute;
- f) la situazione previsionale del margine di solvibilità tenuto conto della nuova attività.
3. L'impresa che intende modificare il contenuto della comunicazione di cui al comma 1 informa preventivamente l'ISVAP.

SEZIONE III

Procedura di abilitazione

Art. 27

(Procedura di abilitazione)

1. Verificata la sussistenza delle condizioni previste dal decreto e dal presente Regolamento per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi in un altro Stato membro, l'ISVAP trasmette, nei termini e secondo le procedure indicate rispettivamente negli articoli 17 e 19 del decreto, le necessarie informazioni all'Autorità di vigilanza competente e ne dà notizia all'impresa.
2. Ai fini dell'avvio dell'attività in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi si applicano rispettivamente l'articolo 17, comma 4, e l'articolo 19, comma 3 del decreto.
3. Nel caso in cui l'ISVAP rilevi che non sussistono i presupposti per l'avvio dell'attività in regime di stabilimento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto o in regime di libera prestazione di servizi ai sensi di dell'articolo 19, comma 2, del decreto, adotta un provvedimento motivato di diniego e ne dà comunicazione all'impresa nei termini e secondo la procedura previsti dai medesimi articoli.
4. Nel caso in cui l'impresa comunichi la propria intenzione di svolgere l'attività assicurativa in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi in uno Stato terzo, l'ISVAP rende note all'impresa le proprie valutazioni entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

TITOLO III

Accesso all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa da parte di imprese con sede legale in uno Stato terzo

Capo I

Disposizioni generali

Art. 28

(Istanza di autorizzazione)

1. L'impresa con sede legale in uno Stato terzo, costituita nello Stato di origine in una forma sociale equivalente a quella di società per azioni, società cooperativa, società di mutua assicurazione, per esercitare l'attività assicurativa e la relativa riassicurazione nel territorio italiano in regime di stabilimento, presenta all'ISVAP istanza di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa prima di dar corso al procedimento di iscrizione della sede secondaria nel registro delle imprese.
2. L'impresa deve dimostrare di essere autorizzata nello Stato di origine all'esercizio del

- ramo o dei rami corrispondenti a quelli indicati all'articolo 2 del decreto e per i quali richiede l'autorizzazione.
3. L'impresa che nello Stato di origine esercita congiuntamente i rami vita e i rami danni limita la propria istanza ai rami vita o ai rami danni o all'esercizio congiunto dei rami vita e dei rami danni 1 e 2.
 4. All'istanza di autorizzazione sono allegati, redatti in lingua italiana o accompagnati da traduzione giurata in lingua italiana:
 - a) copia autentica dell'atto costitutivo, dello statuto e dell'atto da cui risulti la deliberazione di istituire la sede secondaria. Lo statuto dell'impresa che intende esercitare congiuntamente i rami vita e i rami danni 1 e 2 reca l'indicazione della parte del fondo di dotazione di cui all'articolo 29, nonché delle riserve patrimoniali attribuite rispettivamente alla gestione vita e alla gestione danni, secondo quanto previsto dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 348, comma 2, del decreto;
 - b) documentazione comprovante la nomina di un rappresentante generale della sede secondaria avente domicilio allo stesso indirizzo della sede secondaria;
 - c) copia del mandato conferito al rappresentante generale conforme a quanto previsto dall'articolo 28, comma 4, del decreto;
 - d) documentazione comprovante il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità in capo al rappresentante generale o, se diverso, della persona preposta alla gestione effettiva, individuati ai sensi dell'articolo 76 del decreto e delle relative disposizioni di attuazione;
 - e) elenco nominativo dei soggetti cui sono attribuite le funzioni di direzione e di gestione della sede secondaria;
 - f) documentazione di cui all'articolo 10 atta a dimostrare l'insussistenza di stretti legami con persone fisiche o giuridiche tali da ostacolare l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;
 - g) certificato rilasciato dalle competenti Autorità di vigilanza dello Stato di origine con indicazione dei rami che l'impresa è autorizzata ad esercitare e delle attività o dei rischi effettivamente esercitati;
 - h) dichiarazione dell'Autorità di vigilanza dello Stato di origine dalla quale risulti il preventivo consenso alla istituzione di una sede secondaria nel territorio della Repubblica da parte dell'impresa;
 - i) attestazione dell'Autorità di vigilanza dello Stato di origine in ordine al rispetto, da parte dell'impresa, dei requisiti di adeguatezza patrimoniale previsti dall'ordinamento nazionale, all'adeguatezza delle strutture amministrative e contabili dell'impresa o del gruppo assicurativo di appartenenza. impegno a tenere presso la sede secondaria una contabilità specifica dell'attività esercitata e a conservarvi i documenti relativi agli affari trattati;
 - j) impegno a costituire un margine di solvibilità in conformità a quanto disposto dalla normativa italiana;
 - k) bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, se l'impresa esercita l'attività da meno di tre anni, quelli relativi agli esercizi già chiusi.
 5. Con riguardo alla documentazione di cui alla lettera d), fino all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'articolo 76 del decreto, si applica quanto previsto dall'articolo 45, comma 1, lettera a).

Art. 29

(Fondo di dotazione e mezzi finanziari a copertura delle spese di impianto)

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa, la sede secondaria di un'impresa avente sede legale in uno Stato terzo deve disporre di un fondo di dotazione non inferiore all'ammontare minimo iniziale del capitale sociale o del fondo di garanzia, prescritto all'articolo 5, e dei mezzi finanziari a copertura delle spese di impianto, secondo quanto disposto all'articolo 6.
2. Il fondo di dotazione ed i mezzi finanziari di cui al comma 1, costituiti esclusivamente da conferimenti in denaro, devono essere interamente versati.
3. Un ammontare almeno pari all'importo minimo della quota di garanzia è investito nel territorio della Repubblica. Una somma in numerario o in titoli, pari ad almeno la metà dell'importo minimo della quota di garanzia, è depositato a titolo di cauzione presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso la Banca d'Italia.

Art. 30

(Programma di attività e relazione tecnica)

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, la sede secondaria di un'impresa avente sede legale in uno Stato terzo predispone un programma di attività e una relazione tecnica, comprensivi dei relativi allegati, conformi alle indicazioni contenute negli articoli 7 e 8 nonché nel Titolo II, Capo I, Sezione II.

Art. 31

(Istanza di autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa)

1. L'impresa con sede legale in uno Stato terzo già autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel territorio della Repubblica in uno o più rami vita o danni, che intende estendere l'attività ad altri rami o rischi rientranti nei rami per i quali è stata autorizzata in via limitata, presenta all'ISVAP istanza di estensione dell'autorizzazione. L'impresa che richiede l'autorizzazione all'estensione deve dimostrare di essere autorizzata nello Stato di origine all'esercizio del ramo o dei rami, corrispondenti a quelli indicati all'articolo 2 del decreto e per i quali richiede l'estensione.
2. L'impresa allega all'istanza di cui al comma 1 documentazione idonea a dimostrare che:
 - a) dispone interamente del fondo di dotazione minimo di cui all'articolo 29 previsto per l'esercizio dei nuovi rami;
 - b) è in regola con le disposizioni relative alle riserve tecniche, al margine di solvibilità ed alla quota di garanzia. Ove sia richiesta, per l'esercizio dei nuovi rami, una quota di garanzia più elevata di quella posseduta, attesta di disporre anche di tale quota minima;

- c) dispone del fondo a copertura delle spese di impianto di cui all'articolo 6, adeguato in funzione dei nuovi rami o delle nuove attività oggetto dell'estensione, se l'esercizio di tali rami comporta spese di impianto ulteriori;
 - d) lo statuto prevede l'esercizio dei rami vita o dei rami danni oggetto dell'estensione, ivi compresa l'eventuale attività di riassicurazione. Se l'estensione dell'attività determina l'esercizio congiunto dei rami vita e dei rami danni 1 e 2, lo statuto indica anche la parte del fondo di dotazione di cui all'articolo 29, nonché delle riserve patrimoniali, destinata rispettivamente alla gestione vita e alla gestione danni, secondo quanto previsto dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 348, comma 2, del decreto.
3. L'istanza di estensione è corredata dal programma di attività e dalla relazione tecnica per l'attività oggetto di estensione, secondo quanto previsto dall'articolo 30.

Art. 32

(Istruttoria e provvedimento di autorizzazione)

1. Ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione o di estensione ad un'impresa con sede legale in uno Stato terzo, l'ISVAP compie un'istruttoria finalizzata a verificare, sulla base della documentazione prodotta dalla stessa, la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 28 del decreto e dal presente Capo.
2. L'ISVAP valuta altresì le seguenti condizioni:
 - a) che lo Stato di origine rispetti il principio di parità di trattamento e di reciprocità nei confronti delle imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica che intendono costituire o abbiano costituito in tale Stato una sede secondaria;
 - b) che nello Stato di origine che intende istituire la sede secondaria nel territorio della Repubblica vi sia una regolamentazione adeguata sotto il profilo dei controlli di vigilanza prudenziale a fini di stabilità sulle imprese di assicurazione;
 - c) che esistano accordi in materia di scambio di informazioni ovvero non vi siano ostacoli allo scambio di informazioni con l'Autorità di vigilanza dello Stato di origine.
3. Allo svolgimento dell'istruttoria e all'emanazione del provvedimento di autorizzazione si applica quanto previsto dall'articolo 15, commi da 2 a 9 e dall'articolo 16.
4. Allo svolgimento dell'istruttoria e all'emanazione del provvedimento di estensione dell'autorizzazione si applica quanto previsto dall'articolo 19, comma 2 e dall'articolo 20.

Art. 33

(Diniego dell'autorizzazione)

1. Ove sussistano i presupposti per il diniego dell'autorizzazione, l'ISVAP, prima della formale adozione del relativo provvedimento, comunica all'impresa i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza. Si applica quanto previsto dall'articolo 17.
2. Nel caso in cui lo Stato di origine non rispetti il principio di parità di trattamento o di reciprocità nei confronti delle imprese con sede legale in Italia che abbiano costituito o intendano costituire una sede secondaria, l'ISVAP, prima dell'adozione del provvedimento di diniego, informa la Commissione europea. Si applica la procedura indicata dall'articolo 208, comma 3, del decreto.

Capo II

Disposizioni particolari applicabili alle imprese con sede legale nella Confederazione Elvetica

Art. 34

(Requisiti di accesso)

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami danni da parte della sede secondaria di un'impresa avente sede legale nella Confederazione Elvetica è regolata dalle disposizioni di cui all'Accordo tra la Comunità Economica Europea e la Confederazione Svizzera concernente l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, siglato a Lussemburgo il 10 ottobre 1989.
2. All'impresa di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto, relativamente al potere del rappresentante generale di compiere le operazioni necessarie per la costituzione ed il vincolo del deposito cauzionale, né quelle di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto, limitatamente al possesso nel territorio della Repubblica di investimenti per un ammontare almeno uguale all'importo minimo della quota di garanzia ed al deposito cauzionale.
3. Salvo quanto indicato al comma 2, le imprese aventi sede legale nella Confederazione Elvetica che intendono esercitare nel territorio della Repubblica i rami danni ed i rami vita sono soggette alle disposizioni di cui al Capo I del Titolo II.

TITOLO IV

Albo delle imprese

Capo I

Disciplina dell'albo delle imprese

Art. 35

(Albo delle imprese)

1. E' istituito presso l'ISVAP l'albo delle imprese.
2. L'albo delle imprese si compone di cinque sezioni:
 - a) nella sezione I sono iscritte le imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica;
 - b) nella sezione II sono iscritte le sedi secondarie, stabilite nel territorio della Repubblica, delle imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo;
 - c) nella sezione III sono iscritte le particolari mutue assicuratrici;
 - d) nella sezione IV sono iscritte le imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica;
 - e) nella sezione V sono iscritte le sedi secondarie, stabilite nel territorio della Repubblica, delle imprese di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo.

3. L'albo delle imprese è reso disponibile sul sito internet dell'ISVAP.

Art. 36

(Contenuto dell'albo)

1. Nell'albo delle imprese sono indicate le informazioni essenziali ai fini della identificazione di ogni impresa iscritta, incluse quelle relative agli estremi della autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa.
2. Con successivi provvedimenti l'ISVAP definisce le modalità e la tempistica di acquisizione delle informazioni.

Art. 37

(Iscrizione di diritto nell'albo)

1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, le sedi secondarie di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo e le sedi secondarie di imprese di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo, autorizzate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono iscritte di diritto, ai sensi dell'articolo 338 del decreto, nell'albo delle imprese.

Art. 38

(Variazioni e aggiornamento dell'albo)

1. Le imprese iscritte nell'albo comunicano tempestivamente all'ISVAP ogni variazione delle informazioni contenute nell'albo stesso.
2. L'ISVAP, ad avvenuta comunicazione delle intervenute variazioni, provvede ad aggiornare l'albo.
3. L'ISVAP procede alla cancellazione dell'impresa dall'albo nelle ipotesi di decadenza dall'autorizzazione ai sensi dell'articolo 240 del decreto, di revoca dell'autorizzazione ai sensi degli articoli 242, 243, 244 del decreto, nonché di operazioni straordinarie di cui agli articoli 201 e 202 del decreto.

Capo II

Elenchi in appendice all'albo delle imprese

Art. 39

(Elenchi)

1. In appendice all'albo delle imprese sono istituiti i seguenti elenchi:
 - a) nell'elenco I sono iscritte le imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato membro ammesse ad operare nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento;
 - b) nell'elenco II sono iscritte le imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato membro ammesse ad operare nel territorio della Repubblica in regime di libertà di prestazione di servizi;

- c) nell'elenco III sono iscritte le imprese di riassicurazione con sede legale in uno Stato membro ammesse ad operare nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento.

Art. 40

(Contenuto degli elenchi)

1. Nell'elenco I di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), per ogni impresa di assicurazione ammessa ad operare nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento, sono indicate le informazioni essenziali ai fini dell'identificazione dell'impresa e dei rami al cui esercizio l'impresa è abilitata.
2. Nell'elenco II di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b), per ogni impresa di assicurazione ammessa ad operare nel territorio della Repubblica in regime di libertà di prestazione di servizi, sono indicate le informazioni essenziali ai fini dell'identificazione dell'impresa e dei rami al cui esercizio l'impresa è abilitata.
3. Nell'elenco III di cui all'articolo 39, comma 1, lettera c), per ogni impresa di riassicurazione ammessa ad operare nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento, sono indicate le informazioni essenziali ai fini dell'identificazione dell'impresa e dei rami al cui esercizio l'impresa è abilitata.
4. Con successivi provvedimenti l'ISVAP definisce le modalità e la tempistica di acquisizione delle informazioni.

Art. 41

(Iscrizione negli elenchi)

1. L'ISVAP iscrive negli elenchi di cui all'articolo 39 le imprese con sede legale in uno Stato membro a conclusione delle procedure previste per l'accesso all'esercizio dell'attività assicurativa nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi.

Art. 42

(Iscrizione di diritto negli elenchi)

1. Le imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri, già ammesse ad operare nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono iscritte di diritto, ai sensi dell'articolo 338, commi 6 e 7 del decreto, rispettivamente negli elenchi I e II di cui all'articolo 39.
2. Le imprese di riassicurazione con sede legale in altri Stati membri, già ammesse ad operare nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono iscritte di diritto nell'elenco III di cui all'articolo 39.

Art. 43

(Variazioni e aggiornamento degli elenchi)

1. Sulla base delle comunicazioni pervenute dalle Autorità di vigilanza competenti degli altri Stati membri, l'ISVAP provvede all'aggiornamento dei dati contenuti negli elenchi di cui all'articolo 39.

TITOLO V

Disposizioni finali

Art. 44

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati, dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento:
 - a) le circolari ISVAP:
 - n. 113 del 20 marzo 1989;
 - n. 177 del 20 maggio 1992, limitatamente ai paragrafi 4.1 e 4.2;
 - n. 170 del 21 febbraio 1992;
 - b) i provvedimenti ISVAP:
 - n. 97 del 13 dicembre 1995;
 - n. 98 del 13 dicembre 1995.
2. Non è applicabile ogni altra disposizione incompatibile con le norme del presente Regolamento.

Art. 45

(Disposizioni transitorie)

1. Fino all'emanazione del Regolamento di cui all'articolo 76 del decreto:
 - a) i soggetti cui sono attribuite funzioni di amministrazione e di direzione dell'impresa devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dagli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 24 aprile 1987, n. 186 e non devono versare in una delle situazioni impeditive di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 24 aprile 1987, n. 186;
 - b) i soggetti cui sono attribuite funzioni di controllo dell'impresa devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dagli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 24 aprile 1987, n. 186 e dagli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162 e non devono versare in una delle situazioni impeditive di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 24 aprile 1997, n. 186 e all'articolo 1, commi 5 e 6 del decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162.

A tal fine le imprese allegano all'istanza di cui all'articolo 4 la documentazione prevista dall'allegato A al presente Regolamento.

2. Fino all'emanazione del Regolamento di cui all'articolo 77 del decreto, i soggetti che detengono, direttamente o indirettamente, il controllo dell'impresa o una partecipazione superiore al cinque per cento del capitale dell'impresa rappresentato da azioni con diritto di voto devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dall'articolo 2 del decreto ministeriale 24 aprile 1987, n. 186. Nel caso si tratti di persone giuridiche, i requisiti di onorabilità devono essere posseduti dagli amministratori, dai sindaci e dai direttori generali delle stesse. A tal fine le imprese allegano all'istanza di cui all'articolo 4 la documentazione prevista dall'allegato B.1 al Regolamento.
3. Fino all'emanazione del Regolamento di cui all'articolo 68 del decreto, i soggetti che detengono, direttamente o indirettamente, il controllo dell'impresa o una partecipazione superiore al cinque per cento del capitale dell'impresa rappresentato da azioni con diritto di voto, devono dimostrare di essere in grado di garantire la sana e prudente gestione dell'impresa secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 24 aprile 1987, n. 186. A tal fine le imprese allegano all'istanza di cui all'articolo 4 la documentazione prevista dall'allegato B.2 al Regolamento.
4. In relazione alle verifiche da effettuare ai sensi del presente articolo, l'ISVAP può richiedere ulteriori dati, informazioni e documenti all'impresa ed agli altri soggetti interessati.
5. Fino all'entrata in vigore della disciplina di recepimento della direttiva 2005/68/CE in materia di riassicurazione e delle relative norme di attuazione, le disposizioni del presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, alle imprese che intendono esercitare esclusivamente l'attività di riassicurazione, con sede legale nel territorio della Repubblica e alle sedi secondarie di imprese di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo.

Art. 46

(Pubblicazione)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorità.

Art. 47

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

(Gli allegati sono disponibili sul sito internet dell'Autorità all'indirizzo www.isvap.it Normativa/ Regolamenti)

Regolamento n. 11 del 3 gennaio 2008(S.O. n. 34 alla G.U. n. 37 del 13 febbraio 2008)

Regolamento concernente la disciplina dell'attività peritale di cui al Titolo X (assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti), Capo VI (Disciplina dell'attività peritale), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private.

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTA la legge 17 febbraio 1992, n. 166 sull'istituzione ed il funzionamento del Ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

adotta il seguente:

Regolamento

INDICE

Titolo I - Disposizioni di carattere generale

- Art. 1 (Fonti normative)
- Art. 2 (Definizioni)
- Art. 3 (Ambito di applicazione)
- Art. 4 (Ruolo dei periti assicurativi)
- Art. 5 (Requisiti per l'iscrizione nel Ruolo)

Titolo II - Disciplina dell'iscrizione nel Ruolo

Capo I - Disposizioni sul tirocinio

- Art. 6 (Finalità del tirocinio)
- Art. 7 (Obblighi del tirocinante e del perito)

Capo II – Disposizioni sulla prova di idoneità

- Art. 8 (Titoli di ammissione alla prova di idoneità)
- Art. 9 (Prova di idoneità)
- Art. 10 (Commissione esaminatrice)

Capo III - Procedimenti di iscrizione, cancellazione e reinscrizione

- Art. 11 (Domanda di iscrizione nel Ruolo)
- Art. 12 (Iscrizione nel Ruolo)
- Art. 13 (Cancellazione dal Ruolo)
- Art. 14 (Reiscrizione nel Ruolo)
- Art. 15 (Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive e decadenza dai benefici)

Titolo III - Regole di comportamento ed obblighi informativi

- Art. 16 (Regole di comportamento dei periti)
- Art. 17 (Limiti al conferimento di incarichi peritali)
- Art. 18 (Obblighi informativi)
- Art. 19 (Verifiche periodiche)

Titolo IV - Procedimento sanzionatorio

Art. 20 (Sanzioni disciplinari)

Titolo V - Disposizioni transitorie

- Art. 21 (Trasferimento nel Ruolo dei soggetti già iscritti nel Ruolo nazionale dei periti assicurativi di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 166)
- Art. 22 (Iscrizione nel Ruolo a seguito del superamento della prova di idoneità per l'iscrizione nel Ruolo nazionale dei periti assicurativi di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 166)
- Art. 23 (Domande di iscrizione nel Ruolo nazionale dei periti assicurativi di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 166)
- Art. 24 (Applicazione informatica)

Titolo VI - Disposizioni finali

- Art. 25 (Pubblicazione)
- Art. 26 (Entrata in vigore)

Elenco allegati:

- Allegato 1 (Attestazione di compiuto tirocinio)
- Allegato 2 (Domanda di iscrizione al Ruolo)

Allegato 3 (Domanda di reiscrizione al Ruolo)

Titolo I - Disposizioni di carattere generale

Art. 1

(Fonti normative)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 5, comma 2, 157, comma 1, e 158, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) "attività peritale": l'attività professionale volta all'accertamento ed alla stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti di cui alle disposizioni contenute nel Titolo X del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
 - b) "decreto": il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private;
 - c) "ISVAP" o "Autorità": l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
 - d) "perito": il perito assicurativo che svolge l'attività di cui alla lettera a);
 - e) "Ruolo": il Ruolo di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Art. 3

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento istituisce il Ruolo dei periti assicurativi e disciplina le modalità di accesso e di svolgimento dell'attività peritale.
2. L'attività peritale non può essere svolta da soggetti non iscritti nel Ruolo di cui all'articolo 4, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 156, comma 2, del decreto. Nel caso in cui l'attività peritale sia svolta nell'ambito di una società o associazione avente quale oggetto sociale lo svolgimento dell'attività peritale, la prestazione deve essere in ogni caso eseguita da un perito iscritto nel Ruolo.
3. In caso di delega dell'incarico, è necessario che il perito delegante ottenga la previa accettazione della delega da parte di colui che ha conferito l'incarico.

4. Nell'attività peritale non rientrano le attività di ricostruzione dinamica e cinematica dell'evento dannoso.

Art. 4

(Ruolo dei periti assicurativi)

1. E' istituito presso l'ISVAP il Ruolo dei periti assicurativi di cui all'articolo 157 del decreto.
2. Nel Ruolo sono iscritti i periti che esercitano l'attività peritale in proprio e che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5.
3. Per ogni iscritto il Ruolo riporta le seguenti informazioni:
 - a) cognome e nome;
 - b) luogo e data di nascita;
 - c) numero e data di iscrizione;
 - d) codice fiscale;
 - e) sedi operative.
4. L'ISVAP assicura, anche mediante procedure informatiche, l'aggiornamento dei dati contenuti nel Ruolo sulla base delle comunicazioni effettuate dai periti, nonché delle risultanze delle verifiche svolte ai sensi dell'articolo 18.
5. L'ISVAP assicura il pubblico accesso al Ruolo garantendone la consultazione sul proprio sito internet.

Art. 5

(Requisiti per l'iscrizione nel Ruolo)

1. Ai fini dell'iscrizione nel Ruolo la persona fisica deve:
 - a) essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 158, comma 1, del decreto;
 - b) avere superato la prova di idoneità di cui all'articolo 9;
 - c) non essere iscritta nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109 del decreto;
 - d) non essere pubblico dipendente con rapporto lavorativo a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell'orario lavorativo a tempo pieno;
 - e) non esercitare, direttamente o indirettamente mediante partecipazioni di controllo in società ovvero esercizio di cariche sociali, l'attività di riparatore di veicoli o di natanti.

Titolo II - Disciplina dell'iscrizione nel Ruolo

Capo I - Disposizioni sul tirocinio

Art. 6

(Finalità del tirocinio)

1. Lo svolgimento del tirocinio di cui all'articolo 158, comma 1, lettera f), del decreto è finalizzato all'acquisizione della pratica professionale inerente l'attività peritale.

Art. 7

(Obblighi del tirocinante e del perito)

1. Il tirocinante partecipa con diligenza e continuità alle attività peritali, assicurando la massima riservatezza sulle notizie acquisite nello svolgimento del tirocinio. Nella perizia il perito dà atto della partecipazione del tirocinante all'attività peritale.
2. Al tirocinante non è consentita la redazione autonoma di perizie, né lo svolgimento autonomo di singoli atti relativi alle perizie stesse.
3. A conclusione del tirocinio, il perito rilascia al tirocinante la dichiarazione di compiuto tirocinio conforme al modello di cui all'allegato n. 1.
4. Nel caso in cui il tirocinio venga interrotto per proseguire presso altro perito, ciascun perito rilascia la dichiarazione di cui al comma 3 limitatamente al periodo di tirocinio effettivamente svolto sotto la propria direzione.
5. Il perito favorisce lo svolgimento del tirocinio da parte dell'aspirante che ne faccia richiesta, assicura l'effettività e favorisce la proficuità del tirocinio.

Capo II - Disposizioni sulla prova di idoneità

Art. 8

(Titoli di ammissione alla prova di idoneità)

1. Per l'ammissione alla prova di idoneità è richiesto:
 - a) il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione, di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale oppure quadriennale completato dal corso integrativo annuale previsto per legge o di un titolo di studio estero equipollente;
 - b) l'aver svolto il tirocinio di cui all'articolo 158, comma 1, lettera f), del decreto, risultante dalla dichiarazione di cui all'articolo 7, commi 3 e 4.

Art. 9

(Prova di idoneità)

1. La prova di idoneità è indetta dall'ISVAP almeno una volta all'anno con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e nel sito internet dell'Autorità.
2. Nel provvedimento che indice la sessione d'esame, l'ISVAP stabilisce la sede, le modalità di

svolgimento e fornisce ogni altra informazione relativa alla prova di idoneità. Nel medesimo provvedimento sono determinati il contenuto e le modalità di presentazione della domanda di ammissione alla prova.

3. La prova di idoneità consiste in un esame scritto ed in uno orale.
4. L'esame scritto è articolato in quesiti a risposta multipla sulle seguenti materie:
 - a) elementi di diritto e tecnica delle assicurazioni, elementi di diritto della circolazione stradale e della navigazione;
 - b) elementi di fisica; elementi di topografia e di fotografia; estimo; meccanica; veicoli a motore e natanti.
5. L'esame orale verte sulle medesime materie dell'esame scritto.
6. Sono considerati idonei i candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a sessanta centesimi sia nell'esame scritto che nell'esame orale.

Art. 10

(Commissione esaminatrice)

1. La commissione esaminatrice della prova di idoneità è nominata dall'ISVAP con proprio provvedimento ed è composta da:
 - a) due dirigenti dell'ISVAP, di cui uno con funzioni di presidente;
 - b) due funzionari dell'ISVAP;
 - c) due docenti universitari, ovvero docenti di ruolo negli istituti secondari superiori, che insegnino o abbiano insegnato una delle materie che formano oggetto della prova ai sensi dell'articolo 9, comma 4.Le funzioni di segreteria sono svolte da uno o più dipendenti dell'ISVAP.
2. Il presidente della commissione esaminatrice, ove necessario in ragione delle esigenze connesse all'elevato numero dei candidati, può, prima dello svolgimento dell'esame scritto, suddividere la commissione in due sottocommissioni, ciascuna composta da un dirigente dell'ISVAP, con funzioni di presidente, da un funzionario dell'ISVAP e da un docente in materie tecniche.
3. I componenti della commissione esaminatrice non devono trovarsi in alcuna delle situazioni d'incompatibilità previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile, né devono aver tenuto corsi di formazione ai quali abbiano partecipato candidati ammessi alla prova.
4. La commissione e le sottocommissioni si riuniscono su convocazione del presidente e decidono a maggioranza, con la presenza di almeno due terzi dei componenti. A parità di voti prevale quello del presidente.
5. I compensi ai componenti esterni della commissione di esame sono determinati nel

provvedimento di nomina.

Capo III - Procedimenti di iscrizione, cancellazione e reinscrizione

Art. 11

(Domanda di iscrizione nel Ruolo)

1. La domanda di iscrizione è presentata all'ISVAP in conformità al modello di cui all'allegato n. 2 ed è compilata anche mediante applicazione informatica accessibile attraverso il sito internet dell'Autorità.

Art. 12

(Iscrizione nel Ruolo)

1. L'ISVAP procede all'iscrizione nel Ruolo sulla base dell'istruttoria con esito positivo delle relative domande e comunica agli istanti, eventualmente in via telematica, l'intervenuta iscrizione, con l'indicazione della data di decorrenza e del numero di iscrizione.
2. Al procedimento di iscrizione nel Ruolo si applicano le disposizioni del Regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006.

Art. 13

(Cancellazione dal Ruolo)

1. L'ISVAP procede alla cancellazione dei periti dal Ruolo:
 - a) a seguito dell'emanazione di un provvedimento disciplinare di radiazione di cui al Titolo XVIII, Capo VIII, del decreto;
 - b) in caso di rinuncia all'iscrizione a seguito di presentazione all'ISVAP di apposita domanda;
 - c) in caso di perdita di almeno uno dei requisiti di cui all'articolo 158, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto;
 - d) in caso di sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell'articolo 158, comma 2, del decreto;
 - e) in caso di mancato versamento del contributo di vigilanza di cui all'articolo 337 del decreto, previa diffida dell'ISVAP o di altro soggetto incaricato alla riscossione, ed inutile decorso del termine previsto per provvedere.
2. La cancellazione dal Ruolo è disposta dall'ISVAP con provvedimento motivato da comunicarsi all'interessato.
3. L'ISVAP non procede alla cancellazione dal Ruolo, anche se richiesta dal perito, qualora sia in corso un procedimento disciplinare ovvero siano in corso accertamenti istruttori propedeutici all'avvio dello stesso.

4. Le istruttorie relative alle domande di cancellazione dal ruolo si concludono nei termini previsti dal Regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006.

Art. 14

(Reiscrizione nel Ruolo)

1. I soggetti cancellati dal Ruolo possono chiedere di essere iscritti nuovamente a condizione che sussistano i presupposti previsti dall'articolo 160 del decreto e risultino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 158, comma 1, lettere a), b), c), d), e comma 2, del decreto stesso. In caso di cancellazione conseguente ad un provvedimento di radiazione, ai fini della reiscrizione è necessario il possesso di tutti i requisiti previsti dall'articolo 158, commi 1 e 2, del decreto.
2. La domanda di reiscrizione è presentata all' ISVAP in conformità al modello di cui all'allegato n. 3 ed è compilata anche mediante applicazione informatica accessibile attraverso il sito internet dell'Autorità.
3. L'ISVAP procede alla reiscrizione nel Ruolo secondo le modalità stabilite dall'articolo 12.

Art. 15

(Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive e decadenza dai benefici)

1. L'ISVAP effettua, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dagli interessati ai fini dell'ammissione alla prova di idoneità e dell'iscrizione nel Ruolo.
2. Il rilascio di dichiarazioni sostitutive mendaci è sanzionato ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e comporta, ai sensi dell'articolo 75 del medesimo decreto, la decadenza dall'idoneità conseguita o dall'iscrizione nel Ruolo.

Titolo III - Regole di comportamento ed obblighi informativi

Art. 16

(Regole di comportamento dei periti)

1. Nell'esecuzione dell'incarico i periti si comportano con diligenza, correttezza, trasparenza e professionalità, conformando la propria condotta ai principi di imparzialità. In particolare, si astengono dallo svolgimento di incarichi nei quali sussistano situazioni di conflitto di interessi.

2. I periti curano periodicamente il proprio aggiornamento professionale.

Art. 17

(Limiti al conferimento di incarichi peritali)

1. Le imprese di assicurazione adottano e formalizzano misure atte a prevenire e a rimuovere eventuali conflitti di interessi in cui possano incorrere propri esponenti aziendali, dirigenti e dipendenti nel conferimento di incarichi peritali.

Art. 18

(Obblighi informativi)

1. I periti iscritti nel Ruolo comunicano all'ISVAP anche mediante l'applicazione informatica accessibile attraverso il sito internet dell'Autorità:
 - a) la perdita dei requisiti previsti per l'iscrizione, entro dieci giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento;
 - b) la variazione delle informazioni fornite all'atto dell'iscrizione, entro venti giorni lavorativi dalla variazione stessa.

Art. 19

(Verifiche periodiche)

1. L'ISVAP verifica la permanenza in capo agli iscritti dei requisiti di iscrizione, nonché l'assenza delle altre cause di cancellazione di cui all'articolo 159 del decreto.
2. L'ISVAP provvede alla cancellazione dal Ruolo, ai sensi dell'articolo 13, nel caso in cui le verifiche di cui al comma 1 abbiano avuto esito negativo.

Titolo IV - Procedimento sanzionatorio

Art. 20

(Sanzioni disciplinari)

1. L'ISVAP, secondo la procedura prevista dall'articolo 331 del decreto e dal Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006, dispone l'irrogazione delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 329 del medesimo decreto nei confronti dei soggetti iscritti nel Ruolo, per la violazione di norme del decreto, del presente Regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dall'ISVAP.
2. L'irrogazione della sanzione disciplinare della radiazione forma oggetto di pubblicazione

sul Bollettino e sul sito internet dell'ISVAP.

Titolo V - Disposizioni transitorie

Art. 21

(Trasferimento nel Ruolo dei soggetti già iscritti nel Ruolo nazionale dei periti assicurativi di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 166)

1. Le persone fisiche che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono iscritte nel Ruolo nazionale dei periti assicurativi di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 166, sono iscritte di diritto nel Ruolo ai sensi dell'articolo 344 del decreto.
2. Nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento i periti iscritti, ai sensi del comma 1, comunicano all'ISVAP le eventuali correzioni e integrazioni necessarie per l'aggiornamento dei propri dati ovvero eventuali situazioni di incompatibilità sopravvenute.

Art. 22

(Iscrizione nel Ruolo a seguito del superamento della prova di idoneità per l'iscrizione nel Ruolo nazionale dei periti assicurativi di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 166)

1. Le persone fisiche che hanno superato la prova di idoneità per l'iscrizione nel Ruolo nazionale dei periti assicurativi, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, hanno diritto all'iscrizione nel Ruolo, purché siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5, ad eccezione di quello di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo, e presentino domanda di iscrizione nel Ruolo entro e non oltre il 30 giugno 2008.
2. Le persone fisiche che supereranno la prova di idoneità in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento hanno diritto all'iscrizione nel Ruolo purché siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5, ad eccezione di quello di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo e presentino domanda di iscrizione al Ruolo entro e non oltre un anno dalla comunicazione dell'esito della prova.

Art. 23

(Domande di iscrizione nel Ruolo nazionale dei periti assicurativi di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 166)

1. L'ISVAP, in relazione ai soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, hanno presentato domanda di iscrizione nel Ruolo nazionale dei periti assicurativi di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 166, e per i quali l'istruttoria sia ancora in corso, provvede all'iscrizione nel Ruolo in base alla normativa previgente.
2. I soggetti di cui al comma 1 per i quali l'ISVAP abbia accertato l'equipollenza dei titoli ai sensi della legge 17 febbraio 1992, n. 166, ma che, alla data entrata in vigore del presente Regolamento, non siano stati iscritti a causa della sussistenza delle situazioni di incompatibilità previste dalla citata legge provvedono entro il 30 giugno 2008 a rimuovere

le cause di incompatibilità, dandone comunicazione all'ISVAP nei medesimi termini.

Art. 24

(Applicazione informatica)

1. Fino al momento del rilascio dell'applicazione informatica di cui agli articoli 11 e 14, le domande di iscrizione e di reinscrizione disciplinate nei medesimi articoli sono presentate all'ISVAP, in regola con le vigenti disposizioni sull'imposta di bollo, su supporto cartaceo conforme ai modelli contenuti negli allegati n. 2 e n. 3.
2. Fino al momento del rilascio dell'applicazione informatica accessibile attraverso il sito internet dell'ISVAP, la comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 18 avviene mediante supporto cartaceo.

Titolo VI - Disposizioni finali

Art. 25

(Pubblicazione)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito Internet dell'ISVAP.

Art. 26

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

(Gli allegati sono disponibili sul sito internet dell'Autorità all'indirizzo www.isvap.it Normativa/ Regolamenti)

Regolamento n. 12 del 9 gennaio 2008 (S.O. n. 34 alla G.U. n. 37 del 13 febbraio 2008)

Regolamento concernente i requisiti del personale e le caratteristiche tecniche delle attrezzature per la gestione dei sinistri del ramo assistenza, ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private.

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e le successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e le successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

adotta il seguente:

REGOLAMENTO

INDICE

- Art. 1 (Fonti normative)
- Art. 2 (Definizioni)
- Art. 3 (Ambito di applicazione)
- Art. 4 (Disposizioni generali)
- Art. 5 (Requisiti di professionalità del personale)
- Art. 6 (Caratteristiche tecniche delle attrezzature)
- Art. 7 (Rete di collaboratori indipendenti)
- Art. 8 (Controlli interni)
- Art. 9 (Pubblicazione)
- Art. 10 (Entrata in vigore)

Art. 1

(Fonti normative)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:
 - a) "ramo assistenza": il ramo 18 di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nell'ambito del quale sono classificate le assicurazioni consistenti nell'offrire un aiuto immediato entro i limiti convenuti nel contratto, nel

caso in cui l'assicurato si trovi in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito;

- b) "rete di collaboratori indipendenti": i professionisti e i fornitori indipendenti, inclusi i referenti esteri, di cui le imprese che operano nel ramo assistenza si avvalgono per gli interventi di assistenza sul territorio;
- c) "sede secondaria": una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un'impresa di assicurazione e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attività assicurativa;
- d) "Stato terzo": uno Stato che non è membro dell'Unione europea o non è aderente allo Spazio economico europeo;
- e) "struttura organizzativa": il complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, attrezzature ed ogni presidio o dotazione, centralizzato o meno, destinato alla gestione dei sinistri del ramo assistenza;
- f) "struttura organizzativa esterna": la struttura di cui alla lettera e), se di proprietà di altra impresa assicurativa o di società non assicurativa alla quale l'impresa che esercita il ramo assistenza delega la gestione dei sinistri di tale ramo;
- g) "struttura organizzativa interna": la struttura di cui alla lettera e), se di proprietà dell'impresa assicurativa che esercita il ramo assistenza e direttamente gestita dalla stessa.

Art. 3

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento si applica alle imprese di assicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica e alle sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione aventi sede legale in Stati terzi, che esercitano il ramo assistenza fornendo prestazioni in natura.

Art. 4

(Disposizioni generali)

1. Le imprese che operano nel ramo assistenza si dotano di una struttura organizzativa, interna o esterna, preposta alla gestione dei sinistri, adeguata alla ampiezza ed alla tipologia delle garanzie offerte.
2. Le imprese possono avvalersi di più di una struttura organizzativa a condizione che siano puntualmente definite le funzioni delegate a ciascuna struttura e che sia indicato chiaramente agli assicurati il referente cui rivolgere la richiesta di assistenza.
3. La struttura organizzativa assicura l'accesso alle richieste di assistenza e l'esecuzione delle prestazioni di assistenza in natura, nei limiti convenuti nel contratto, tempestivamente ed ininterrottamente nell'arco delle 24 ore per 365 giorni l'anno.

Art. 5

(Requisiti di professionalità del personale)

1. La struttura organizzativa è dotata di personale numericamente sufficiente e professionalmente qualificato per far fronte alle richieste di assistenza da parte degli assicurati. Il personale deve essere in grado di svolgere efficacemente le funzioni allo stesso assegnate anche in particolari periodi dell'anno o in particolari orari, caratterizzati da un fisiologico incremento delle richieste di assistenza.
2. Nell'ambito della struttura organizzativa sono previste distinte funzioni di responsabilità nel settore dell'organizzazione e della contabilità, della gestione del *call center*, sanitario, tecnico, nonché nel settore della gestione della rete di collaboratori indipendenti di cui all'articolo 7. I responsabili preposti alle diverse funzioni dispongono di documentata esperienza, capacità e professionalità, adeguate al proprio settore di attività.
3. Gli operatori del *call center* della struttura organizzativa sono adeguatamente formati al fine di gestire con la massima efficienza le chiamate in prima istanza e di organizzare tempestivamente gli eventuali interventi successivi. Se le imprese prestano le loro garanzie anche all'estero, gli operatori del *call center* devono essere in grado di offrire l'assistenza telefonica in lingua straniera.
4. Nel caso in cui il contratto preveda la prestazione di garanzie medico-sanitarie, la struttura organizzativa comprende medici, infermieri ed operatori sanitari di dimostrata esperienza professionale e specializzazione, adeguate alla tipologia delle garanzie offerte, selezionati nell'ambito dei propri collaboratori diretti o nell'ambito della rete di collaboratori indipendenti di cui all'articolo 7. Tali soggetti forniscono l'assistenza al momento della chiamata e, se previsto nel contratto di assicurazione, l'eventuale pronto intervento sanitario sul luogo del sinistro. Se le garanzie prevedono il trasporto sanitario, la struttura organizzativa si avvale, ove necessario, di medici specializzati in anestesia e rianimazione o in medicina di urgenza.

Art. 6

(Caratteristiche tecniche delle attrezzature)

1. La struttura organizzativa dispone:
 - a) di sistemi che consentono l'agevole accesso da parte degli assicurati al servizio di assistenza, per via telefonica e telematica;
 - b) di sistemi informativi dedicati:
 - 1) alla gestione dei flussi in entrata e in uscita dei dati relativi alle prestazioni ed ai servizi di assistenza;
 - 2) alla registrazione delle chiamate e del diario di trattazione a garanzia della continuità degli interventi anche in occasione del succedersi degli operatori di turno;
 - 3) alla gestione di banche dati per la raccolta, l'archiviazione e la ricerca rapida dei componenti della rete di collaboratori indipendenti di cui all'articolo 7;
 - c) al proprio interno o nell'ambito della rete di collaboratori indipendenti di cui all'articolo

7, di presidi medici e sanitari adeguati alle garanzie di assistenza sanitaria offerte dall'impresa e, con specifico riguardo alla garanzia di trasporto sanitario, dei mezzi per il trasporto stesso, delle apparecchiature, del materiale medico e dei farmaci necessari per gli interventi.

Art. 7

(Rete di collaboratori indipendenti)

1. Al fine di far fronte alle richieste di assistenza degli assicurati in Italia ed all'estero, la struttura organizzativa si avvale di una rete di professionisti e fornitori indipendenti e di referenti esteri adeguatamente dislocati ed in grado di intervenire tempestivamente su tutto il territorio per cui è valida la copertura assicurativa.
2. La dimensione, la distribuzione geografica e la composizione della rete di cui al comma 1 è calibrata in funzione dell'estensione territoriale, dei tipi e dei volumi delle garanzie offerte dalle imprese.
3. La struttura organizzativa, con riferimento alla rete di collaboratori indipendenti, assicura:
 - a) rigorosi criteri di selezione dei componenti della rete e di ripartizione degli stessi per specializzazione, livello professionale, capacità organizzative e mezzi disponibili;
 - b) la formulazione di contratti tipo per la regolazione dei rapporti di fornitura delle prestazioni che definiscano con chiarezza le obbligazioni assunte da ciascun componente della rete; i contratti prevedono l'adozione di metodi per la valutazione del livello delle prestazioni della rete (Service Level Agreement);
 - c) criteri di attribuzione degli incarichi che tengano conto, con riguardo alla particolare esigenza di intervento, della specifica professionalità di ciascuno dei componenti della rete, della dislocazione territoriale e della frequenza delle prestazioni richieste;
 - d) la sostituzione in tempi brevi dei titolari di rapporti cessati e di reperimento di nuovi soggetti in caso di prevedibile incremento di richieste di intervento anche localmente delimitato.

Art. 8

(Controlli interni)

1. Le imprese che operano nel ramo assistenza si dotano:
 - a) di sistemi di controllo interno e di reportistica sull'efficacia dei programmi di turnazione del personale, sull'adeguatezza e sulla tempestività delle prestazioni fornite direttamente dalla struttura organizzativa o dalla rete di collaboratori indipendenti di cui all'articolo 7, e sull'efficienza e qualità complessiva delle prestazioni erogate;
 - b) di procedure di rilevamento dei tempi medi di attesa e di risposta alle richieste di assistenza telefoniche o telematiche, della distribuzione delle risposte per postazione e delle percentuali di caduta delle chiamate nonché dei tempi medi di trattazione delle richieste per singole chiamate;
 - c) di adeguati sistemi di gestione e controllo della rete di collaboratori indipendenti di cui

all'articolo 7, che prevedono idonee procedure per la selezione, l'organizzazione e l'attivazione degli operatori della rete stessa;

d) di sistemi di monitoraggio dei livelli di soddisfazione degli assicurati.

2. L'impresa definisce e formalizza un piano di continuità aziendale, comprensivo di appropriate procedure di disaster recovery, volto a fronteggiare i rischi di interruzione dell'attività a cui è esposta la struttura organizzativa, dovuti ad eventi quali black out, incendi, allagamenti, malfunzionamenti delle apparecchiature, virus informatici, atti dolosi.

Art. 9

(Pubblicazione)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'ISVAP.

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione.
2. Le imprese che operano nel ramo assistenza sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni del presente Regolamento entro il 30 settembre 2008.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

1.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE

Provvedimento n. 2580 del 10 gennaio 2008

**Compagnia di Firenze S.p.A. con sede in Firenze, in liquidazione coatta amministrativa.
Nomina del presidente e di un componente del comitato di sorveglianza.**

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private che ha abrogato, recependone i contenuti, le previgenti disposizioni legislative in materia assicurativa, tra le quali quelle contenute nel decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, concernente l'attribuzione all'ISVAP del potere di adottare tutti i provvedimenti relativi alla liquidazione coatta amministrativa delle imprese di assicurazione;

VISTO in particolare l'art. 246 del suddetto decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il quale prevede che l'ISVAP provveda alla nomina dei commissari liquidatori e dei componenti dei comitati di sorveglianza delle imprese di assicurazione in liquidazione coatta per un periodo triennale, rinnovabile;

VISTO il decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato del 9 dicembre 1981, con il quale è stata posta in liquidazione coatta amministrativa la Compagnia di Firenze S.p.A., con sede in Firenze;

VISTA la comunicazione del 3 settembre 2007 con la quale il dott. Orlando Malesci ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di presidente del comitato di sorveglianza della Compagnia di Firenze S.p.A.;

RITENUTA la necessità di provvedere alla sua sostituzione e alla nomina di un nuovo componente del comitato di sorveglianza della Compagnia di Firenze S.p.A. ;

Nomina

l'avv. Paolo Fanfani presidente e il dott. Paolo Malesci componente del comitato di sorveglianza della Compagnia di Firenze S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa, con sede in Firenze, Via XXII Aprile n. 9.

Pertanto il predetto comitato di sorveglianza risulta così composto:

- avv. Paolo Fanfani presidente
- dott. Paolo Malesci componente
- sig. Vittorio Tempesti componente

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino dell'ISVAP.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 2581 del 21 gennaio 2008

Autorizzazione di ARIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma, all'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami danni di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576 e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto ministeriale 24 aprile 1997, n. 186, recante norme per la determinazione dei requisiti di onorabilità e professionalità ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nonché per la determinazione dei criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni all'assunzione di una partecipazione qualificata o di controllo in imprese assicuratrici;

VISTO il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei membri del collegio sindacale, emanato ai sensi dell'articolo 148, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTO il provvedimento ISVAP n. 1617/G del 21 luglio 2000 recante modalità tecniche di individuazione delle fattispecie di stretti legami di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 343/1999;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008 recante le procedure di accesso all'attività assicurativa e l'albo delle imprese di assicurazione;

VISTA l'istanza del 18 luglio 2007 con la quale ARIS Compagnia di Assicurazioni s.p.a ha chiesto di essere autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa nei rami 1. Infortuni, 2. Malattia, 3. Corpi di veicoli terrestri, 5. Corpi di veicoli aerei, 6. Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali,

7. Merci trasportate, 8. Incendio ed elementi naturali, 9. Altri danni ai beni, 11. Responsabilità civile aeromobili, 13. Responsabilità civile generale, 16. Perdite pecuniarie di vario genere, di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTA la documentazione allegata alla predetta istanza ed i successivi documenti integrativi, pervenuti da ultimo in data 10 gennaio 2008;

CONSIDERATO che il programma di attività e la relazione tecnica presentati da ARIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. soddisfano le condizioni di accesso indicate negli articoli 12, 14 e 15 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 e che le norme statutarie della società sono conformi alla vigente disciplina del settore assicurativo;

VISTA la delibera con la quale il Consiglio dell'ISVAP, nella seduta del 17 gennaio 2008, ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento della citata istanza;

Dispone

ARIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma, Piazza Verdi, n. 8, è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa nei rami 1. Infortuni, 2. Malattia, 3. Corpi di veicoli terrestri, 5. Corpi di veicoli aerei, 6. Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, 7. Merci trasportate, 8. Incendio ed elementi naturali, 9. Altri danni ai beni, 11. Responsabilità civile aeromobili, 13. Responsabilità civile generale, 16. Perdite pecuniarie di vario genere di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e ne è approvato lo statuto ai sensi dell'articolo 11, comma 4 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'Autorità.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 2582 del 21 gennaio 2008

Autorizzazione a ISI Insurance S.p.A. con sede in Verona ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;54

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008 recante le procedure di accesso all'attività assicurativa e l'albo delle imprese di assicurazione;

VISTO il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami danni rilasciate a ISI Insurance S.p.A. (già La Difesa S.p.A.), con sede legale in Verona, Via San Marco 48 ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

VISTE le istanze del 2 agosto e 2 ottobre 2007 con le quali ISI Insurance S.p.A. ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nei rami 1. Infortuni, 2. Malattia, 3. Corpi di veicoli terrestri, 6. Corpi di veicoli marittimi, 8. Incendio ed elementi naturali, 9. Altri danni ai beni, 13. Responsabilità civile generale, 16. Perdite pecuniarie limitatamente alle altre perdite pecuniarie e ai rischi relativi all'occupazione e 18. Assistenza nonché dell'attività riassicurativa nel ramo 17 di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTA la documentazione allegata alle predette istanze ed i successivi documenti integrativi, pervenuti da ultimo in data 21 dicembre 2007;

CONSIDERATO che il programma di attività e la relazione tecnica presentati da ISI Insurance S.p.A. soddisfano le condizioni di accesso indicate negli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

VISTA la delibera con la quale il Consiglio dell'ISVAP, nella seduta del 17 gennaio 2008, ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento delle citate istanze;

Dispone

La società ISI Insurance S.p.A., con sede in Verona, Via San Marco 48, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nei rami 1. Infortuni, 2. Malattia, 3. Corpi di veicoli terrestri, 6. Corpi di veicoli marittimi, 8. Incendio ed elementi naturali, 9. Altri danni ai beni, 13. Responsabilità civile generale, 16. Perdite pecuniarie limitatamente alle altre perdite pecuniarie e ai rischi relativi all'occupazione e 18. Assistenza nonché dell'attività riassicurativa nel ramo 17 di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'Autorità.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

2. ASSETTI PROPRIETARI

2.1 ART. 9 LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 20 E ARTT. 68 E 69 D.LGS. 9 SETTEMBRE 2005, N. 209 – AUTORIZZAZIONI ALL'ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI IN IMPRESE ASSICURATIVE (GENNAIO 2008)

Nel prospetto sono riportati i trasferimenti di partecipazioni al capitale di imprese di assicurazione autorizzati dall'ISVAP ai sensi degli artt. 68 e 69 del d.lgs. 9 settembre 2005, n. 209¹ e comunicati dai soggetti autorizzati, ai sensi dell'art. 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 20², nel mese di gennaio 2008.

Impresa di assicurazione	Azionista precedente	Azionista attuale	Gruppo precedente	Gruppo attuale
AviPop Assicurazioni (già Novara Assicura)	Banco Pop. Soc. Coop.	Aviva Italia Holding (50,00001%)	Banco Pop. Soc. Coop.	Aviva plc
Chiara Assicurazioni	Banco Desio (87,5%) Unibanca (10%)	Banco Desio (77,5%) Cassa Resp. Asti (10%) Unibanca (10%)	Banco Desio	Banco Desio

¹ In via transitoria, in base alla Comunicazione interpretativa dell'Istituto del 30 marzo 2006, chiunque intende assumere, direttamente e/o indirettamente, una partecipazione che comporta il superamento delle soglie del 5%, del 10% ed, in ogni caso, del controllo del capitale di un'impresa di assicurazione o riassicurazione, deve essere autorizzato preventivamente dall'ISVAP.

² Le comunicazioni successive relative all'assunzione di partecipazioni in imprese di assicurazione continuano ad essere disciplinate in via transitoria dall'art. 9 della legge 20/91, in attesa della completa attuazione della normativa prevista dagli artt. 68 e 69 del d.lgs. 9 settembre 2005, n. 209 (codice delle assicurazioni).

**3. PARTECIPAZIONI
ASSUNTE DALLE IMPRESE
DI ASSICURAZIONE**

3.1 PUBBLICAZIONI, ORDINATE PER SOCIETÀ ASSICURATIVA DICHIARANTE, RELATIVE ALLE COMUNICAZIONI AI SENSI DELL'ART. 5¹ DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 20, COME SOSTITUITO DALL'ART. 114, COMMA 1, LETT. A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 MARZO 1995, N. 174. (GENNAIO 2008)

Le imprese di assicurazione sono obbligate a comunicare all'ISVAP l'avvenuta assunzione di partecipazione in altra società qualora la partecipazione:

- da sola od unitamente ad altra già posseduta *direttamente* od *indirettamente*, comporti il controllo della società partecipata;
- assunta *direttamente* dall'impresa di assicurazione con impiego del patrimonio libero, da sola od unitamente ad altra già posseduta *direttamente*, superi i limiti del 5% del capitale sociale dell'impresa ovvero del capitale sociale della società partecipata o quando le variazioni in aumento di una partecipazione già comunicata comportino nuovamente il superamento dei predetti limiti.

N. Albo	Data operazione	Impresa di assicurazione dichiarante	Società partecipata Causale
109/2008	18/12/2007	Alleanza Assicurazioni	ENI S.P.A. variazione in aumento
110/2008	18/12/2007	Alleanza Assicurazioni	ENEL S.P.A. variazione in aumento
15/2008	27/11/2007	Antonveneta Vita	UBS AG sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante
25/2008	30/11/2007	Antonveneta Vita	IBM CORP sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante
26/2008	30/11/2007	Antonveneta Vita	UBS AG variazione in aumento
29/2008	10/12/2007	Antonveneta Vita	SAINT GOBAIN sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante
43/2008	29/11/2007	Assicuratrice Milanese	G.A.M. SERVIZI S.R.L. variazione in aumento
111/2008	14/01/2008	Assicuratrice Val Piave	ENI S.P.A. variazione in aumento
100/2008	29/11/2007	Assicurazioni Generali	GENERALI ZAVAROVNICA D.D. variazione in aumento
101/2008	29/11/2007	Assicurazioni Generali	GENERALI POISTOVNA A.S. variazione in aumento

¹ Le comunicazioni relative all'assunzione di partecipazioni da parte delle imprese di assicurazione e riassicurazione continuano ad essere pubblicate in quanto disciplinate in via transitoria dall'art. 5 della legge 20/91, in attesa della completa attuazione della normativa prevista dagli artt. 79 e 80 del d.lgs. 9 settembre 2005, n. 209 (codice delle assicurazioni).

N. Albo	Data operazione	Impresa di assicurazione dichiarante	Società partecipata Causale
40/2008	29/11/2007	Assicurazioni Generali	GENERALI ALAPKEZELO RT. variazione in aumento
41/2008	29/11/2007	Assicurazioni Generali	GENERALI OSIGURANJE D.D. variazione in aumento
42/2008	29/11/2007	Assicurazioni Generali	GENERALI-PROVIDENCIA BIZTOSITO RT. variazione in aumento
102/2008	29/11/2007	Assicurazioni Generali	GENERALI POIJSTOVNA A.S. variazione in aumento
103/2008	30/11/2007	Assicurazioni Generali	GENERALI BULGARIA HOLDING AD variazione in aumento
74/2008	05/12/2007	Assicurazioni Generali	CESTAR S.R.L. assunzione del controllo
107/2008	14/12/2007	Assicurazioni Generali	GENERALI PPF HOLDING BV assunzione del controllo
105/2008	13/12/2007	Axa Assicurazioni	TELEFONICA S.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante
2/2008	14/11/2007	Fata Assicurazioni Danni	SYMANTEC CORP variazione in aumento
5/2008	20/11/2007	Fata Assicurazioni Danni	NYSE EURONEXT variazione in aumento
7/2008	21/11/2007	Fata Assicurazioni Danni	NYSE EURONEXT variazione in aumento
8/2008	22/11/2007	Fata Assicurazioni Danni	CONTINENTAL AG variazione in aumento
10/2008	23/11/2007	Fata Assicurazioni Danni	NESTLE' S.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante
11/2008	23/11/2007	Fata Assicurazioni Danni	BAYER AG variazione in aumento
12/2008	26/11/2007	Fata Assicurazioni Danni	NESTLE' S.A. variazione in aumento
13/2008	26/11/2007	Fata Assicurazioni Danni	SYMANTEC CORP variazione in aumento
16/2008	27/11/2007	Fata Assicurazioni Danni	NYSE EURONEXT variazione in aumento
19/2008	28/11/2007	Fata Assicurazioni Danni	BAYER AG variazione in aumento

Partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione

N. Albo	Data operazione	Impresa di assicurazione dichiarante	Società partecipata Causale
20/2008	28/11/2007	Fata Assicurazioni Danni	DAIMLERCHRYSLER AG variazione in aumento
21/2008	28/11/2007	Fata Assicurazioni Danni	NYSE EURONEXT variazione in aumento
22/2008	28/11/2007	Fata Assicurazioni Danni	GOODYEAR TYRE & RUBBER CO variazione in aumento
24/2008	29/11/2007	Fata Assicurazioni Danni	SCHNEIDER ELECTRIC S.A. variazione in aumento
27/2008	30/11/2007	Fata Assicurazioni Danni	NYSE EURONEXT variazione in aumento
45/2008	01/12/2007	Fata Assicurazioni Danni	ZAD VICTORIA AD sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante
51/2008	03/12/2007	Fata Assicurazioni Danni	BAYER AG variazione in aumento
52/2008	03/12/2007	Fata Assicurazioni Danni	DAIMLERCHRYSLER AG variazione in aumento
53/2008	03/12/2007	Fata Assicurazioni Danni	PHILIPS ELECTRONICS NV variazione in aumento
54/2008	03/12/2007	Fata Assicurazioni Danni	CONTINENTAL AG variazione in aumento
55/2008	03/12/2007	Fata Assicurazioni Danni	NYSE EURONEXT variazione in aumento
56/2008	03/12/2007	Fata Assicurazioni Danni	SCHNEIDER ELECTRIC S.A. variazione in aumento
57/2008	03/12/2007	Fata Assicurazioni Danni	SYMANTEC CORP variazione in aumento
58/2008	03/12/2007	Fata Assicurazioni Danni	GOODYEAR TYRE & RUBBER CO variazione in aumento
67/2008	04/12/2007	Fata Assicurazioni Danni	BAYER AG variazione in aumento
68/2008	04/12/2007	Fata Assicurazioni Danni	DAIMLERCHRYSLER AG variazione in aumento
69/2008	04/12/2007	Fata Assicurazioni Danni	PHILIPS ELECTRONICS NV variazione in aumento

Bollettino ISVAP gennaio 2008

N. Albo	Data operazione	Impresa di assicurazione dichiarante	Società partecipata Causale
70/2008	04/12/2007	Fata Assicurazioni Danni	CONTINENTAL AG variazione in aumento
71/2008	04/12/2007	Fata Assicurazioni Danni	NYSE EURONEXT variazione in aumento
72/2008	04/12/2007	Fata Assicurazioni Danni	SCHNEIDER ELECTRIC S.A. variazione in aumento
73/2008	04/12/2007	Fata Assicurazioni Danni	KRAFT FOODS INC variazione in aumento
78/2008	05/12/2007	Fata Assicurazioni Danni	DAIMLERCHRYSLER AG variazione in aumento
79/2008	05/12/2007	Fata Assicurazioni Danni	PHILIPS ELECTRONICS NV variazione in aumento
80/2008	05/12/2007	Fata Assicurazioni Danni	CONTINENTAL AG variazione in aumento
81/2008	05/12/2007	Fata Assicurazioni Danni	SCHNEIDER ELECTRIC S.A. variazione in aumento
82/2008	05/12/2007	Fata Assicurazioni Danni	NORFOLK SOUTHERN CORP variazione in aumento
92/2008	06/12/2007	Fata Assicurazioni Danni	BAYER AG variazione in aumento
93/2008	06/12/2007	Fata Assicurazioni Danni	BASF AG sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante
94/2008	06/12/2007	Fata Assicurazioni Danni	PHILIPS ELECTRONICS NV variazione in aumento
96/2008	07/12/2007	Fata Assicurazioni Danni	BASF AG variazione in aumento
99/2008	13/12/2007	Fata Assicurazioni Danni	BASF AG variazione in aumento
3/2008	14/11/2007	Fata Vita	ENI S.P.A. variazione in aumento
6/2008	20/11/2007	Fata Vita	THE SWATCH GROUP AG variazione in aumento
23/2008	28/11/2007	Fata Vita	SOUTHERN CROSS HEALTHCARE LTD sup. al 5% del cap. soc. della partecipata
83/2008	05/12/2007	Fata Vita	THE SWATCH GROUP AG variazione in aumento

Partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione

N. Albo	Data operazione	Impresa di assicurazione dichiarante	Società partecipata Causale
44/2008	30/11/2007	Fondiaria - Sai	GEMINA S.P.A. variazione in aumento
98/2008	13/12/2007	Fondiaria - Sai	CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE S.P.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante
1/2008	12/11/2007	Genertel	NYSE EURONEXT sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante
9/2008	23/11/2007	Genertel	NESTLE' S.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante
14/2008	27/11/2007	Genertel	NYSE EURONEXT variazione in aumento
17/2008	28/11/2007	Genertel	BAYER AG variazione in aumento
18/2008	28/11/2007	Genertel	NYSE EURONEXT variazione in aumento
47/2008	03/12/2007	Genertel	PHILIPS ELECTRONICS NV variazione in aumento
48/2008	03/12/2007	Genertel	CONTINENTAL AG variazione in aumento
49/2008	03/12/2007	Genertel	NYSE EURONEXT variazione in aumento
50/2008	03/12/2007	Genertel	SYMANTEC CORP sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante
63/2008	04/12/2007	Genertel	BAYER AG variazione in aumento
64/2008	04/12/2007	Genertel	DAIMLERCHRYSLER AG variazione in aumento
65/2008	04/12/2007	Genertel	CONTINENTAL AG variazione in aumento
66/2008	04/12/2007	Genertel	SCHNEIDER ELECTRIC S.A. variazione in aumento
76/2008	05/12/2007	Genertel	CSX CORP sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante
77/2008	05/12/2007	Genertel	NORFOLK SOUTHERN CORP sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante

Bollettino ISVAP gennaio 2008

N. Albo	Data operazione	Impresa di assicurazione dichiarante	Società partecipata Causale
89/2008	06/12/2007	Genertel	BAYER AG variazione in aumento
90/2008	06/12/2007	Genertel	BASF AG sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante
91/2008	06/12/2007	Genertel	PHILIPS ELECTRONICS NV variazione in aumento
95/2008	07/12/2007	Genertel	BASF AG variazione in aumento
106/2008	13/12/2007	Genertel	BASF AG variazione in aumento
30/2008	01/10/2007	Ina Assitalia	UNICREDIT S.P.A. variazione in aumento
31/2008	02/10/2007	Ina Assitalia	SARAS S.P.A. variazione in aumento
32/2008	05/10/2007	Ina Assitalia	ROCHE HOLDING AG variazione in aumento
33/2008	05/10/2007	Ina Assitalia	UNILEVER NV variazione in aumento
34/2008	12/10/2007	Ina Assitalia	ENEL S.P.A. variazione in aumento
35/2008	23/11/2007	Ina Assitalia	BAYER AG variazione in aumento
37/2008	28/11/2007	Ina Assitalia	DAIMLERCHRYSLER AG variazione in aumento
38/2008	28/11/2007	Ina Assitalia	NYSE EURONEXT variazione in aumento
39/2008	28/11/2007	Ina Assitalia	SYMANTEC CORP sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante
46/2008	03/12/2007	Ina Assitalia	CONTINENTAL AG variazione in aumento
59/2008	04/12/2007	Ina Assitalia	BAYER AG variazione in aumento
60/2008	04/12/2007	Ina Assitalia	DAIMLERCHRYSLER AG variazione in aumento
61/2008	04/12/2007	Ina Assitalia	CONTINENTAL AG variazione in aumento

Partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione

N. Albo	Data operazione	Impresa di assicurazione dichiarante	Società partecipata Causale
62/2008	04/12/2007	Ina Assitalia	SCHNEIDER ELECTRIC S.A. variazione in aumento
75/2008	05/12/2007	Ina Assitalia	NORFOLK SOUTHERN CORP sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante
84/2008	06/12/2007	Ina Assitalia	BAYER AG variazione in aumento
85/2008	06/12/2007	Ina Assitalia	BASF AG sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante
86/2008	06/12/2007	Ina Assitalia	DAIMLERCHRYSLER AG variazione in aumento
87/2008	06/12/2007	Ina Assitalia	PHILIPS ELECTRONICS NV variazione in aumento
88/2008	06/12/2007	Ina Assitalia	CONTINENTAL AG variazione in aumento
97/2008	12/12/2007	Ina Assitalia	BASF AG variazione in aumento
108/2008	17/12/2007	Mediolanum Vita	MEDIOBANCA S.P.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante
4/2008	15/11/2007	Milano Assicurazioni	UNICREDIT S.P.A. variazione in aumento
104/2008	10/12/2007	Net Insurance	PERSONAL LOANS HOLDING S.R.L. sup al 5% del cap. soc. della partecipata
36/2008	23/11/2007	Società Reale Mutua	BANCA ITALEASE S.P.A. variazione in aumento
28/2008	06/12/2007	Società Reale Mutua	ENI S.P.A. variazione in aumento

4. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

I provvedimenti sanzionatori e le relative informazioni contenuti in questa sezione del Bollettino sono omessi poiché decorsi cinque anni dalla pubblicazione.

OMISSIS

5. ATTI COMUNITARI DI
INTERESSE PER IL SETTORE
ASSICURATIVO

5.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA

GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA	DESCRIZIONE DELL'ATTO
C 10 del 15 gennaio 2008.	Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema "Le conseguenze economiche e sociali dell'evoluzione dei mercati finanziari".
C 10 del 15 gennaio 2008.	Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla: <ul style="list-style-type: none">- Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo – Coordinamento dei sistemi di imposizione diretta degli Stati membri nel mercato interno- Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo – Trattamento fiscale delle perdite in situazioni transfrontaliere- Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo – Tassazione in uscita e necessità di coordinamento delle politiche fiscali degli Stati membri.
C 12 del 17 gennaio 2008.	Procedura di liquidazione. Decisione di apertura della procedura di liquidazione relativa a Eurolife Assurance (International) Limited.
C 19 del 25 gennaio 2008.	Procedura di liquidazione. Decisione di apertura della procedura di liquidazione relativa a Hullberry Insurance Company Onderlinge Waarborgmaatschappij U.A.
C 27 E del 31 gennaio 2008.	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 marzo 2007 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale.

<p>C 27 E del 31 gennaio 2008.</p>	<p>Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 29 marzo 2007 in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale.</p>
------------------------------------	---

6. PARERI RESI ALL'AUTORITA'
GARANTE DELLA CONCORRENZA
E DEL MERCATO
(ART. 20, COMMA 4, L. 287/90)

Parere dell'11 gennaio 2008

Nella versione pubblicata di questo parere sono state omesse alcune informazioni di natura riservata non destinate alla pubblicazione

Parere ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 287/90 in merito agli effetti concorrenziali sul mercato assicurativo a seguito dell'operazione di acquisizione del controllo esclusivo di Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A. da parte di IntesaSanPaolo S.p.A..

Premessa

Si fa riferimento alla nota del 21 dicembre 2007, prot. N. 0047582, pervenuta in pari data, con la quale codesta Autorità della Concorrenza e del Mercato (di seguito AGCM) ha chiesto il parere di cui all'art. 20, comma 4, della legge n. 287/90, in ordine all'operazione di cui all'oggetto attuata tramite permuta di azioni ordinarie proprie di IntesaSanPaolo S.p.A. (di seguito ISP), rappresentanti complessivamente il 3,4% circa dell'attuale capitale sociale ordinario della stessa, contro azioni ordinarie detenute da azionisti rilevanti di Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A. (di seguito CRF), quali Ente Cassa di Risparmio di Firenze (di seguito Ente Firenze), Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia e So.Fi. Ba.R S.p.A, rappresentanti il 40,3% circa dell'attuale capitale sociale di CRF.

All'attualità ISP ed Ente Firenze detengono rispettivamente il 18,6% ed il 41,9% del capitale sociale di CRF. L'operazione è disciplinata da un contratto di permuta di azioni e da un accordo parasociale stipulato tra ISP e gli azionisti rilevanti di CRF, formalizzato in data 26 luglio 2007. In particolare l'accordo tra le citate banche prevede che Intesa Sanpaolo S.p.A., già detentrica del 18,6% del pacchetto azionario di CRF acquisisca un'ulteriore quota azionaria pari al 40,3% del capitale sociale di quest'ultima, mediante permuta con azioni ordinarie ISP, che la stessa ha già acquistato sul mercato. Ad esito della permuta, ISP possiederà il 58,9% circa ed Ente Firenze il 10,3% del capitale sociale di CRF, mentre gli altri azionisti di CRF non deterranno più alcuna azione¹. A seguito della permuta, ISP verrà quindi a detenere il controllo esclusivo di CRF.

Per effetto di specifiche pattuizioni parasociali aventi ad oggetto le partecipazioni dei contraenti in CRF, ISP e Ente Firenze deterranno congiuntamente il 69% circa del capitale di CRF.

1. Soggetti interessati dall'operazione

Il gruppo ISP è attivo in Italia nell'offerta dei servizi bancari, finanziari ed assicurativi.

¹ Per effetto della permuta, la partecipazione di ISP al capitale di CRF supererà la soglia rilevante del 30% di cui all'art. 106 del TUF, per cui nello stesso contratto è previsto il lancio da parte di ISP di un'OPA totalitaria obbligatoria sulle azioni eccedenti di CRF.

Nel settore assicurativo vita, il gruppo ISP opera attraverso:

- Intesa Vita, in joint-venture con Alleanza Assicurazioni del gruppo Generali, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, III, IV e V;
- Eurizon Vita, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in tutti i rami vita;
- Eurizon Life Ltd., società di diritto irlandese (interamente controllata da Eurizon Vita), opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi ed è assoggettata all'Autorità di controllo irlandese.

Il gruppo CRF risulta attivo nei mercati tradizionali, finanziari ed assicurativi. Nel settore vita, il gruppo opera con la società Centro Vita Assicurazioni S.p.A. (società controllata congiuntamente con il Gruppo BNP Paribas).

CentroVita Assicurazioni S.p.A., autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami vita I, III, V e VI., controllata pre-acquisizione da CRF con una partecipazione pari al 51% del capitale sociale. Il restante 49% risultava ripartito tra Cardif S.A. (25%) e Cardif Assicurazioni S.p.A. (24%), società appartenenti al gruppo BNP Paribas.

Questa Autorità ha autorizzato con provvedimento n. 2565 del 30 novembre 2007, l'acquisizione del controllo indiretto² di CentroVita Assicurazioni S.p.A. da parte di Intesa Sanpaolo S.p.A..

ISP, con l'operazione in parola, mira a sviluppare la propria attività nelle regioni del centro-nord Italia nelle quali è concentrata la rete di sportelli di CRF.

2. Definizione dei mercati interessati

I mercati del *prodotto* rilevanti sono costituiti, ai fini del presente parere, dai singoli rami del settore vita e specificamente dal ramo I, III, V, e VI in quanto per i rami II e IV le quote di mercato detenute dalle parti sono inesistenti.

Dal punto di vista *geografico* il mercato della produzione è a carattere nazionale, mentre quello della distribuzione è locale (provinciale).

3. I rami vita e il grado di concentrazione

Nel 2006 i premi lordi contabilizzati dal mercato assicurativo vita sono stati pari a 69.377 milioni di euro, con una incidenza del 65% sul settore assicurativo nel suo complesso (vita +danni). Il ramo I rappresenta il 47% circa della raccolta premi del settore vita, il ramo III il 39,5%, il ramo V il 13% circa; marginali, infine, il ramo IV ed il ramo VI, con una quota rispettivamente dello 0,03% e 0,4%.

Ai fini della valutazione del grado di concentrazione del mercato vita, questa Autorità, avendo a riferimento ai fini di vigilanza i gruppi assicurativi, nei casi di società di bancassurance pariteticamente partecipate, utilizza di norma il criterio di ripartire la raccolta premi al 50% tra i due partner.

² Il controllo indiretto consegue all'acquisizione del controllo diretto da parte di Intesa Sanpaolo S.p.A. di Banca CR Firenze S.p.A., a sua volta controllante di CentroVita Assicurazioni S.p.A..

Al 31 dicembre 2006, il primo gruppo in termini di raccolta premi è Generali (21,5%), seguito dall'aggregato assicurativo Intesa SanPaolo (9,75%), Poste Italiane (8,6%), AllianzSE (8,10%), Holmo (6,8%). La compagnia Centro Vita Assicurazioni ha fatto registrare una esigua quota di mercato (0,9% circa).

La suddetta classifica riguarda il solo portafoglio diretto italiano con esclusione dei premi raccolti in Italia in regime di libera prestazione di servizi ("LPS") da parte di imprese di diritto estero appartenenti a gruppi italiani (quali, nel caso di specie, Eurizon Life Ltd).

Avuto riguardo alla struttura distributiva del gruppo ISP, questa Autorità ha imputato integralmente la produzione delle *bancassurance* al gruppo assicurativo di appartenenza. In merito si segnala che, in ottemperanza ai dettami di codesta AGCM³, i prodotti della *bancassurance* Intesa Vita sono distribuiti solo attraverso gli sportelli che, anteriormente alla fusione tra Banca Intesa S.p.A. e SanPaolo IMI S.p.A., facevano parte della rete del gruppo Banca Intesa; analogamente, i prodotti a marchio Eurizon Vita S.p.A. sono distribuiti attraverso la rete di promotori di Banca Fideuram S.p.A. nonché attraverso gli sportelli che, anteriormente alla fusione tra Banca Intesa S.p.A. e SanPaolo IMI S.p.A., facevano parte della rete del gruppo SanPaolo IMI S.p.A.

Giova, inoltre, ricordare che in base al Provvedimento n. 16249 di codesta AGCM, una parte della rete del gruppo ISP, sostanzialmente localizzata nel sud Italia, dovrà distribuire in esclusiva prodotti della New Co "Sud Polo Vita" che verrà ceduta dal gruppo stesso, entro il 2008, ad un terzo operatore.

3.1 I mercati della produzione

Dall'analisi dei dati del portafoglio diretto italiano (esercizio 2006) è emerso che la raccolta premi del gruppo ISP è stata di 6.767 milioni di euro, pari ad una quota di mercato del 9,7%; la produzione è concentrata quasi totalmente nei rami I (4.146 milioni di euro) e III (2.580 milioni di euro) con quote di mercato rispettivamente del 12,7% e del 9,4% circa; marginale la raccolta nel ramo V (0,3%), mentre la produzione nel ramo VI è stata pari a 16 milioni di euro (5,7%).

La compagnia CentroVita ha raccolto premi per 631 milioni di euro pari ad una quota di mercato dello 0,9%; la produzione di ramo III con 480 milioni di euro ha raggiunto una quota di mercato dell'1,7%, mentre nei rami I e V ha registrato quote sensibilmente inferiori all'unità.

Considerando congiuntamente le quote di ISP e CRF, l'impatto dell'acquisizione non muterebbe sostanzialmente l'attuale assetto concorrenziale nel mercato della produzione assicurativa vita. La quota di mercato del gruppo ISP passerebbe infatti dal (OMISSIS) *pre-merger* al (OMISSIS) *post-merger*.

3.2 I mercati della distribuzione

La domanda assicurativa nei rami vita viene soddisfatta prevalentemente attraverso gli sportelli bancari e postali. A tutto il quarto trimestre 2006, il 59,5% dei prodotti vita è stato distribuito attraverso il canale bancario e postale, il 30,8% dalle agenzie con mandato ed in economia, l'8,3% dai promotori finanziari e marginalmente dai broker e da altre forme di vendita diretta (1,5%).

³ Provvedimento AGCM n. 16249 del 20 dicembre 2006.

Sia il gruppo ISP che la Compagnia CentroVita Assicurazioni sono caratterizzate da una struttura distributiva prevalentemente bancaria. A seguito dell'operazione, ISP incrementerebbe ulteriormente la propria incidenza sul settore bancario, potendo fruire dell'apporto di circa 536 sportelli bancari del gruppo CRF.

Tenuto conto delle criticità (prevalentemente di natura bancaria) rilevate nella comunicazione delle risultanze istruttorie, ISP ha presentato a codesta AGCM, in data 17 dicembre 2007, degli impegni di carattere strutturale, nell'intento di superare i rilievi mossi da codesta Autorità. In particolare ISP si è impegnata a stipulare, (OMISSIS) dalla data di notifica del provvedimento di autorizzazione dell'operazione, contratti per la cessione di (OMISSIS) ad un soggetto terzo indipendente non azionista, idoneo ad esercitare un'effettiva pressione competitiva sull'entità post-merger. Gli stessi sportelli, individuati sulla base di un'ipotesi di raccolta media per provincia, sono ubicati nelle province ove maggiori sono le criticità mosse da codesta AGCM. L'esecuzione di detti contratti di cessione dovrà intervenire (OMISSIS) dalla data di notifica del provvedimento di autorizzazione dell'operazione.

ISP si è impegnata, inoltre, a cessare la collocazione dei propri prodotti vita attraverso gli sportelli oggetto di cessione.

Dalle comunicazioni delle risultanze istruttorie, questa Autorità ha preso atto che codesta AGCM ha valutato favorevolmente i suddetti impegni di natura strutturale anche con riferimento al mercato assicurativo.

3.3 Il mercato geografico della distribuzione

Per quanto attiene al mercato *geografico* della distribuzione assicurativa, i dati riguardanti la raccolta premi per provincia per l'anno 2006 evidenziano che dall'aggregazione dei soggetti coinvolti nell'operazione sono riscontrabili valori superiori al 30% nella provincia di (OMISSIS) (OMISSIS) e superiori al 25% a (OMISSIS)(OMISSIS.)

Tuttavia, come precedentemente esposto, il piano di dismissioni presentato da ISP prevede, tra l'altro, la cessione di n. (OMISSIS) a (OMISSIS), con conseguente diminuzione della presenza di ISP in detta provincia.

4. Conclusioni

In relazione al verificarsi di riflessi anticoncorrenziali sul mercato assicurativo vita derivanti dall'operazione di acquisizione in oggetto, questa Autorità prende atto degli impegni assunti da ISP e della valutazione favorevole degli stessi da parte di codesta AGCM e rileva che, per quanto attiene il mercato della produzione vita, la posizione di ISP, a seguito dell'acquisizione di CRF, risulta non significativamente modificata; mentre con riguardo al mercato della distribuzione le criticità risultano superate dall'attuazione dal piano di cessione di sportelli presentato da ISP.

Ciò considerato, questa Autorità ritiene che l'operazione, anche in virtù degli impegni prospettati dalle parti, non sia idonea a modificare gli assetti concorrenziali nei mercati della produzione e distribuzione dei prodotti assicurativi vita in Italia.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

Parere dell'11 gennaio 2008

Nella versione pubblicata di questo parere sono state omesse alcune informazioni di natura riservata non destinate alla pubblicazione

Parere ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 287/90 - in merito agli effetti concorrenziali sul mercato assicurativo a seguito dell'operazione di acquisizione da parte della Banca Popolare dell'Alto Adige S.C.p.A. (di seguito BPAA) di n. 6 sportelli bancari di Veneto Banca, già ceduti a quest'ultima da IntesaSanPaolo (di seguito ISP).

Si fa riferimento alla nota del 7 gennaio 2008, prot. N. 0010554, con la quale codesta Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito AGCM), ha richiesto il parere previsto dall'art. 20, comma 4, della legge n. 287/90, in merito alla cessione di 6 sportelli di Veneto Banca (precedentemente appartenenti ad ISP) alla soc. coop. BPAA. L'acquisizione dei suddetti 6 sportelli, situati nella provincia di Venezia, si ricollega alla misura imposta ad ISP da codesta AGCM¹ di cessione di 198 sportelli di ISP, a conclusione dell'istruttoria sull'operazione di fusione per incorporazione di SanPaolo Imi in Banca Intesa. Com'è noto, detta cessione a favore di un Consorzio di banche² è stata già autorizzata da codesta AGCM in data 13 dicembre 2007³.

Considerato che il parere richiesto da codesta AGCM riguarda la cessione a BPAA di 6 sportelli bancari facenti parte del ramo d'azienda costituito da 42 sportelli appartenenti ad ISP e ceduti a Veneto Banca, questa Autorità rinvia a quanto già espresso nel parere del 30 novembre 2007⁴ e prende atto che:

- BPAA è una banca cooperativa nata nel 1992 a seguito di fusione tra Banca Popolare di Bolzano e Banca Popolare di Bressanone, cui nel 1995 si è unita Banca Popolare di Merano;
- BPAA opera nelle Regioni del nord-Est, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia con una rete distributiva di 107 sportelli, di cui 66 in provincia di Bolzano;
- in data 6 dicembre 2007, ISP e Veneto Banca hanno sottoscritto, nell'ambito del Contratto Quadro del 5 ottobre 2007 di cessione degli sportelli al Consorzio, un addendum nel quale convenivano i termini e le condizioni della designazione di BPAA;
- in data 7 dicembre 2007, Veneto Banca ha nominato BPAA, ai sensi e per gli effetti del Contratto Quadro, quale acquirente del ramo d'azienda costituito da 6 sportelli bancari
- contestualmente BPAA ha accettato la suddetta nomina ed ha conferito mandato esclusivo ed irrevocabile a Veneto Banca per l'esercizio dei diritti in nome e per proprio

¹ Provvedimento n. 16249 del 20 dicembre 2006.

² Le cessioni degli sportelli da parte di IntesaSanPaolo al Consorzio, hanno riguardato 11 regioni e 16 province, così ripartite: 78 sportelli a Banca Carige; 35 sportelli a Credito Valtellinese; **42 sportelli a Veneto Banca**; 43 sportelli a Banca Popolare di Bari.

³ Procedimento C 8897 Veneto Banca/IntesaSanPaolo: Provvedimento n. 17728.

⁴ Parere Isvap, prot. n. 07-07-00198.

- conto, nascenti dal Contratto Quadro, con riferimento ai 6 sportelli bancari;
- in data 7 dicembre 2007, BPAA ed ISP hanno stipulato una scrittura privata regolante i rapporti interni derivanti dal mandato di cui sopra nonché le modalità di esecuzione dello stesso;

e rileva, inoltre, che:

- il gruppo BPAA non è attivo nel mercato della produzione assicurativa e non possiede sportelli bancari nella provincia di Venezia, ove la quota attribuibile al gruppo nel mercato della distribuzione dei prodotti assicurativi è prossima allo zero;
- il gruppo BPAA, in virtù di contratti di distribuzione e collaborazione, distribuisce prodotti assicurativi facenti capo a società partner indipendenti, quali Arca Assicurazioni S.p.A., Arca Vita S.p.A., Arca Vita International Limited, Allianz Subalpina S.p.A.⁵, Allianz S.p.A. ed Uniqa Previdenza S.p.A..

Considerato quanto suesposto, questa Autorità ritiene che la cessione di 6 sportelli bancari a favore di BPAA, connessa alla cessione di rami d'azienda da parte di ISP al Consorzio, non sia idonea a modificare gli assetti concorrenziali preesistenti nel mercato della distribuzione dei prodotti assicurativi. In particolare, per quanto concerne la provincia di Venezia, l'operazione non determina alcun tipo di sovrapposizione.

Il Vice Direttore Generale
(Flavia Mazzarella)

⁵ Allianz Subalpina S.p.A. e Lloyd Adriatico S.p.A. sono confluite in Allianz S.p.A. nell'ambito di un'operazione approvata con Provvedimento Isvap n. 2552 del 26 settembre 2007.

7. ALTRE NOTIZIE

7.1 MODIFICHE STATUTARIE

Aumento di capitale sociale di Novara Vita S.p.A., con sede in Novara.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - con comunicazione all'impresa dell'8 gennaio 2008, ai fini di vigilanza, ha preso atto della modifica statutaria deliberata in data 24 settembre 2007 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Novara Vita S.p.A.. Tale modifica riguarda l'aumento del capitale sociale da € 54.000.000 ad € 66.000.000.

* * * * *

Autorizzazione ad Assicurazioni Generali S.p.A. ad assumere partecipazioni di controllo

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP – in data 11 gennaio 2008 ha autorizzato, ai sensi dell'art. 79, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, Assicurazioni Generali S.p.A. ad assumere la partecipazione di controllo in Banca del Gottardo e delle società da questa controllate, in Generali Factoring S.p.A. ed in Euridite Knowledge Services Limited LLC.

* * * * *

Cambio della denominazione sociale e trasferimento della sede sociale di Novara Assicura S.p.A., con sede in Novara

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP – con comunicazione all'impresa del 18 gennaio 2008, ai fini di vigilanza, ha preso atto delle modifiche statutarie deliberate in data 14 dicembre 2007 dall'assemblea straordinaria degli azionisti di Novara Assicura S.p.A.. Tali modifiche riguardano il cambio della denominazione sociale in AviPop Assicurazioni S.p.A. ed il trasferimento della sede sociale da Novara a Milano.

* * * * *

Cambio di denominazione sociale di BPV Vita S.p.A.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - con comunicazione all'impresa del 30 gennaio 2008, ai fini di vigilanza, ha preso atto della modifica statutaria deliberata in data 17 dicembre 2007 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della società "BPV Vita S.p.A.". Tale modifica, con decorrenza dal 1° gennaio 2008, riguarda il cambio della denominazione sociale in "Popolare Vita S.p.A.".

Aumento del capitale sociale di BCC Vita S.p.A., con sede in Milano

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - con comunicazione all'impresa del 30 gennaio 2008, ai fini di vigilanza, ha preso atto della modifica statutaria deliberata in data 19 dicembre 2007 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della società "BCC Vita S.p.A.". Tale modifica riguarda l'aumento del capitale sociale da euro 47.000.000 ad euro 57.000.000.

7.2 TRASFERIMENTO DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Comunicazione del trasferimento di portafoglio della Nissan Insurance Company (Europe) Limited alla Sampo Japan Insurance Company of Europe Limited entrambe ammesse ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi.

L'Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP, dà notizia che il Financial Services Authority del Regno Unito ha comunicato che è stato approvato il trasferimento del portafoglio danni dell'impresa Nissan Insurance Company (Europe) Limited alla Sampo Japan Insurance Company of Europe Limited, entrambe ammesse ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi.

Il trasferimento è divenuto effettivo il 1 dicembre 2007.

Il trasferimento di portafoglio non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica italiana, possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

* * * * *

Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, della società Eagle Star European Life Assurance Company Ltd alla Eagle Star Life Assurance Company of Ireland Ltd, entrambe con sede in Irlanda.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, dà notizia che l'Autorità di Vigilanza dell'Irlanda ha comunicato che l'Alta Corte irlandese ha approvato con effetto 1 dicembre 2008 il trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, della società Eagle Star European Life Assurance Company Ltd alla Eagle Star Life Assurance Company of Ireland Ltd, entrambe con sede in Irlanda.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, della società Coface Austria Kreditversicherung AG alla Coface Beteiligungen AG, entrambe con sede in Austria.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, dà notizia che l'Autorità di Vigilanza dell'Austria ha comunicato di aver approvato con effetto 1 novembre 2007 il trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, della società Coface Austria Kreditversicherung AG alla Coface Beteiligungen AG, entrambe con sede in Austria. A seguito della citata operazione la società Coface Beteiligungen AG ha cambiato la propria denominazione sociale in Coface Austria Kreditversicherung AG.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

* * * * *

7.3 VARIAZIONE AL CALENDARIO DELLE ADUNANZE DEL COLLEGIO DI GARANZIA SUI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Si comunica che l'adunanza prevista per il 1° aprile 2008 è annullata. La nuova adunanza è fissata per il giorno 3 aprile 2008 alle ore 9,30.

Il Presidente
avv. Luciano Infélisi

7.4 TASSO DI INTERESSE GARANTIBILE NEI CONTRATTI RELATIVI AI RAMI VITA

Determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione espressi in euro

(valori percentuali)

Mese di rilevazione	Rendimento Lordo del titolo di Stato guida BTP a 10 anni (1)	TMO (2)	60%TMO	Tasso massimo applicabile (3)	75%TMO	Tasso massimo applicabile (4)
2005 gen.	3,711	3,711	2,227	2,50	2,783	3,25
feb.	3,678	3,678	2,207	2,50	2,759	3,25
mar.	3,837	3,837	2,302	2,50	2,878	3,25
apr.	3,653	3,653	2,192	2,50	2,740	3,25
mag.	3,553	3,553	2,132	2,50	2,665	3,25
giu.	3,405	3,405	2,043	2,50	2,554	2,75
lug.	3,438	3,438	2,063	2,50	2,579	2,75
ago.	3,449	3,449	2,069	2,00	2,587	2,75
set.	3,287	3,287	1,972	2,00	2,465	2,75
ott.	3,444	3,444	2,066	2,00	2,583	2,75
nov.	3,655	3,575	2,145	2,00	2,681	2,75
dic.	3,553	3,553	2,132	2,00	2,665	2,75
2006 gen.	3,544	3,541	2,125	2,00	2,656	2,75
feb.	3,697	3,543	2,126	2,00	2,657	2,75
mar.	3,923	3,550	2,130	2,00	2,663	2,75
apr.	4,222	3,598	2,159	2,00	2,698	2,75
mag.	4,285	3,659	2,195	2,00	2,744	2,75
giu.	4,295	3,733	2,240	2,00	2,800	2,75
lug.	4,306	3,805	2,283	2,00	2,854	2,75
ago.	4,171	3,865	2,319	2,00	2,899	2,75
set.	4,036	3,928	2,357	2,00	2,946	2,75
ott.	4,070	3,980	2,388	2,25	2,985	2,75
nov.	3,970	3,970	2,382	2,25	2,978	2,75
dic.	4,038(*)	4,038	2,423	2,25	3,029	2,75
2007 gen.	4,263	4,106	2,464	2,25	3,080	2,75
feb.	4,280	4,155	2,493	2,25	3,116	2,75
mar.	4,176	4,176	2,506	2,25	3,132	2,75
apr.	4,370	4,188	2,513	2,25	3,141	2,75
mag.	4,490	4,205	2,523	2,25	3,154	2,75
giug.	4,772	4,245	2,547	2,25	3,184	2,75
lug.	4,760	4,283	2,570	2,25	3,212	2,75
ago.	4,584	4,317	2,590	2,25	3,238	3,25
set.	4,574	4,362	2,617	2,25	3,272	3,25
ott.	4,591	4,406	2,643	2,50	3,304	3,25
nov.	4,449	4,446	2,667	2,50	3,334	3,25
dic.	4,538	4,487	2,692	2,50	3,365	3,25

(1) Desunto dalla pubblicazione mensile della Banca d'Italia "Supplementi al Bollettino Statistico - Indicatori monetari e finanziari - Mercato finanziario - Tavola n. 7, Indicatore S167005D".

(2) Il TMO di ciascun mese è dato, ai sensi dell'art. 2 del Provvedimento ISVAP n.1036-G/98, dal minore fra il rendimento lordo del BTP a 10 anni del mese considerato e la media semplice dei rendimenti lordi del BTP a 10 anni degli ultimi dodici mesi.

(3) Tasso massimo applicabile per i contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione che contengono una garanzia di tasso di interesse (contratti di cui all'art. 1 del Provvedimento ISVAP n.1036-G/98). Le variazioni del livello di tasso massimo devono trovare applicazione entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.

(4) Tasso massimo applicabile, limitatamente ai primi otto anni della durata contrattuale, per i contratti a premio unico di assicurazione sulla vita non di puro rischio e di capitalizzazione, semprechè l'impresa disponga di un'idonea provvista di attivi per la copertura degli impegni assunti (contratti di cui all'art. 4 del Provvedimento ISVAP n.1036-G/98). Le variazioni del livello di tasso massimo devono trovare applicazione entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.

(*) Il dato è stato modificato dalla Banca d'Italia con la pubblicazione dei "Supplementi al Bollettino Statistico - Indicatori monetari e finanziari - Mercato finanziario - Anno XVII Numero 9 - 12 Febbraio 2007". In particolare il tasso di dicembre 2006, nella precedente pubblicazione dei Supplementi al Bollettino Statistico dell'11 gennaio 2007, era stato comunicato pari a 4,034. La modifica apportata non influenza la determinazione dei tassi massimi di interesse applicabili.

**Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private
e di interesse collettivo**

BOLLETTINO
Anno III - N. 1
Gennaio 2008
Registrazione presso il
Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006
Direttore Responsabile
Dr. Giovanni CUCINOTTA

ISSN 1970-6855

Redazione

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private e di interesse collettivo
Via del Quirinale, 21
00187 - Roma
Tel. 06/42.133.1
Fax 06/42.133.735
Internet - <http://www.isvap.it>
E-mail: Serv.Studi@isvap.it

Stampa e diffusione

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a.
Stabilimento Salario – Roma

Condizioni di vendita anno 2008

ITALIA

Fascicolo	euro 10,00
Abbonamento annuo	euro 80,00

ESTERO

Fascicolo	euro 15,00
Abbonamento annuo	euro 100,00

(Prezzi doppi, tripli, ecc. per quei fascicoli che, stampati in un unico volume, sostituiscono altrettanti numeri della prevista periodicità)

Conto corrente postale n. 387001

Intestato a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

Funzione Arte/Editoria

Piazza Verdi, 10 – 00198 Roma

Contatti:

- | | |
|-----------------------|--|
| - abbonamenti | 0685082207 – 0685084124 |
| - vendita al pubblico | 0685082147 – 0685082591 |
| - fax | 0685084117 |
| - e – mail | venditeperiodici@ipzs |

I fascicoli singoli ed i numeri arretrati possono essere richiesti, anche telefonicamente, e verranno spediti in contrassegno maggiorando l'importo per spese di spedizione a mezzo posta ordinaria o tramite corriere.
